

# TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

**SOMMARIO.** *Richiamo sul processo verbale — Omaggio — Risultato della votazione per la nomina delle Commissioni di finanza, di contabilità interna, e di agricoltura e commercio — Appello nominale — Discussione sopra l'ordine del giorno da stabilirsi — Si procede alla discussione del progetto di legge sulla sicurezza pubblica — Incidente nella discussione generale — Emendamento del senatore De Cardenas al § 1 dell'articolo 1 — Aggiunta del senatore Plezza al § 2 dell'articolo 1 — Emendamento del senatore Pinelli allo stesso paragrafo — Adozione pura e semplice degli articoli 1 e 2 — Addizione del ministro degli interni all'articolo 3, che è approvato — Emendamento del senatore Colli all'articolo 4, e discussione sopra il medesimo — Adozione dell'articolo emendato e degli articoli 5 e 6. — Proposizione di tre articoli da aggiungersi al progetto della Commissione per parte del ministro dell'interno.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

**CIBRARIO**, segretario, legge il processo verbale.

**ALPIERI.** Mi pare siasi accennato nel verbale testè letto dall'onorevolissimo senatore Cibrario che è accordato un congedo illimitato al senatore Di Gattinara. Quest'espressione mi sembra che non risponda chiaramente alla domanda fatta nella sua lettera.

**PRESIDENTE.** Fuio a guarigione. . .

**ALPIERI.** Il congedo fu accordato finchè dura lo stato di malattia in cui si trova.

**PRESIDENTE.** Se non havvi altra osservazione, l'atto verbale si terrà per approvato.

## ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** Debbo render conto al Senato dell'omaggio che il signor Gaetano Rossi fa al Senato di alcuni esemplari

stampati di un discorso sulla milizia nazionale. Esso verrà deposto nella nostra biblioteca.

Debbo pure render conto al Senato dell'esito dello squittinio ieri praticatosi per le tre Commissioni per le quali il Senato ha votato, cioè: di finanze e bilancio, di agricoltura e commercio, e di contabilità interna. Leggo i nomi di coloro i quali hanno riportato un numero maggiore di voti di quanti siano necessari per la validità dell'elezione:

### Commissione di bilancio e finanze:

Colla — Des Ambrois — Quarelli — Cotta — Ricci Francesco — Marioni — Regis — Pallavicini Ignazio — Gallina — Bava — Sclopis — Di Pollone.

### Commissione di contabilità interna:

Regis — Marioni — Pallavicini Ignazio — Di Collegno Luigi — Sclopis — Moreno — De Cardenas.

*Commissione d'agricoltura e commercio*

Moris — Giulio — Piazza — Mosca — Cotta.

In seguito a tale risultamento le tre Commissioni si tengono per costituite.

Sarebbe qui luogo di provocare qualche deliberazione del Senato sul seguito de' nostri lavori, ma siccome il Senato non è al completo, debbo fare l'appello nominale per l'annotazione di coloro che mancano.

*(Si procede all'appello nominale, dal quale risultano assenti i seguenti senatori):*

Di Colobiano — Di Laconi — Balbi Piovera — Balduini — Bermondi — Blanc — Billet — Cataldi — Colla — Coller — Di Pamparato — Cristiani — D'Angennes — De Ferrari — Di Beneyello — Della Marmora Carlo — Des Ambrois — Di Vesme — Fantini — Gallina — Gioia — Maffei — Malaspina — Massa Saluzzo — Musio — Di Calabiana — Nigra — Di Pollone — Oneto — Regis — Siccardi — Tornielli.

A tenore dell'articolo 20 del regolamento, i nomi che ora si sono letti saranno inseriti nella Gazzetta ufficiale.

**DISCUSSIONE SULL'ORDINE DEL GIORNO; E SUCCESSIVAMENTE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA PUBBLICA SICUREZZA.**

**PRESIDENTE.** Non essendosi potuto ieri deliberare sull'ordine del giorno della presente tornata, perchè allorquando doveva mettersi in discussione il numero dei senatori non era compiuto, io debbo ora interrogare i signori senatori sul medesimo argomento. Il Senato sa che parecchie leggi le quali ebbero incominciamento in questa Camera, presentate dal Ministero, furono condotte al periodo di relazione stampata e letta in pubblico. È certamente in facoltà del Senato di ripigliare queste leggi nella situazione in cui trovavansi nella precedente Sessione; ma il Senato deve su questo proposito dichiarare apertamente il suo intendimento con un voto specifico.

Io interrogherò dunque se intende che le leggi cominciate in questa Camera, le quali hanno già toccato un periodo di discussione resa pubblica in quest'aula, debbano ripigliarsi nella situazione in cui trovansi.

Per maggior chiarimento del Senato farò conoscere che in questa categoria non si trovano che tre sole leggi: di pubblica sicurezza, di riordinamento della guardia nazionale, e di abolizione dei vincoli fidecommissari.

Dopo che il Senato abbia deliberato sulla questione in massima, avrò ancora l'onore d'interrogarlo quale di queste leggi debba avere la preferenza nella discussione. Intanto lo prego a voler deliberare sulla questione in massima.

**DELLA TORRE.** Domando la parola sulla questione in massima.

**PRESIDENTE.** Il senatore Della Torre ha la parola.

**DELLA TORRE.** Io credo che tale questione debba decidersi nel senso che quando si termina la Sessione le leggi che non hanno fatto il loro corso completo sono come non esistenti; che questa sia la regola. Ma però il Senato si riserva il diritto di far rivivere quelle che stima e che hanno già raggiunto un periodo qualsiasi di discussione.

Io non credo che noi dobbiamo stringerci con qualche obbligo, altrimenti ci obblighiamo per sempre ed anche per le leggi che non vorremmo far rivivere. Dunque credo essere meglio che il Senato conservi la sua libertà d'azione. Ci sono tre o quattro leggi: ebbene, faccia rivivere questa oppure tutte

quelle che sono pervenute ad un certo periodo, ma non si obblighi e non si legghi il suo voto in massima.

**PRESIDENTE.** Debbo prevenire il Senato che la mia proposizione non conteneva già una dimanda generica, ma bensì di massima; di richiedere cioè il voto del Senato sul quesito se quelle leggi che nella nostra Camera arrivarono al grado di un rapporto scritto e letto in pubblica seduta potessero avere il loro corso ulteriore.

**GIULIO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**GIULIO.** Ciò che dà motivo alla presente questione è la esistenza di tre progetti di legge, i quali, presentati al Senato nella scorsa Sessione, pervennero già al punto che ne fu fatta relazione in pubblica adunanza. Qualora per l'andamento ulteriore di queste tre leggi non fosse necessaria veruna risoluzione sul punto che attualmente viene sottoposto alla deliberazione del Senato, mi parrebbe molto più opportuno il non entrare in una generale discussione, la quale fosse dal fatto stesso risolta.

Se, per esempio, i ministri del Re venissero a dichiarare che riproducono una o più di queste leggi, il Senato si troverebbe così in possesso della legge, e potrebbe entrare immediatamente nell'esame di esse. *(Entra in questo punto il ministro dell'interno)* Senza procedere a risolvere la questione generale quale era stata ora stabilita, io stava per dire che sperava che prima della fine del mio discorso sarebbe entrato nella sala il ministro dell'interno, il quale avrebbe potuto dichiarare al Senato se era sua intenzione di riprodurre alcune delle leggi da lui presentate nella Sessione passata od altrimenti; e che qualora egli annunziasse di riprodurre una o più di queste leggi, la questione di fatto si troverebbe risolta, e sarebbe inutile ogni generale discussione intorno al diritto che abbia o non abbia il Senato di riprendere la discussione di quelle leggi; il ministro essendo entrato nella sala, nulla più mi resta da aggiungere.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Signori, era appunto mio intendimento di dichiarare, d'accordo co' miei colleghi, che il Ministero intende di riprodurre alcuni progetti di legge. Pregho intanto il Senato di tenere come riprodotte le due intorno alla pubblica sicurezza ed alla guardia nazionale. Esso aggiunge ancora una preghiera, ed è che il Senato voglia dare la preferenza a quella sulla sicurezza pubblica. Dirò in ultimo che il Ministero, esaminato attentamente il progetto formato dalla Commissione, non ha alcuna difficoltà che tale progetto sia ritenuto come testo della discussione del Senato, il che abbrevierà certamente la discussione medesima, riservandosi soltanto il Ministero di farvi quegli emendamenti che crede necessari onde la legge possa raggiungere lo scopo che in essa è prefisso. Pregho dunque il Senato di voler deliberare che dopo questa riproduzione del Ministero esso ritenga il lavoro della Commissione come compiuto, e quindi tale da potersi immediatamente sottoporre alla sua discussione.

**PRESIDENTE.** Dopo le spiegazioni date dal ministro degli affari interni io debbo interrogare il Senato se intende che la legge di pubblica sicurezza sia da noi presa ad esame nella situazione in cui trovavasi. Chi ciò pensa, voglia levarsi. *(Il Senato assente.)*

**ALPIERI.** Faccio osservare al Senato che ciò non è conforme allo Statuto. . .

*Alcune voci. È già votato!*

**ALPIERI.** *(Proseguendo)* L'articolo 55 dello Statuto vi osta; perchè o noi consideriamo quelle leggi come necessariamente perenti, ed allora si tratta di ripigliare il corso regolare; o non le consideriamo come perenti, ed allora si tratta

di sapere se si potranno abbreviare i termini; ma intanto quello che è prescritto dallo Statuto si vuole eseguire anche in questo caso.

**PRESIDENTE.** Nel provocare la determinazione che ora il Senato ha preso io non ho già inteso di largli decidere una questione costituzionale, ma una questione di natura regolamentaria. Ho rappresentato quale fosse la legge compresa in quella categoria a cui il Senato poteva esser disposto a dare nuovo corso. La questione in massima, cioè se le leggi che erano state in primo luogo presentate in questa Camera ed erano già state riferite, potessero da noi ripigliarsi. Questa questione ora anche stata da me proposta, ma essendosi avvertito che di fatto poteva riuscire infruttuosa tal discussione se mai il Ministero intendesse di ritirare alcuna di tali leggi, io ho pensato allora che avendo il Ministero dichiarato come fosse suo intendimento che si riprendesse prima di ogni altro in discussione il progetto di legge per la sicurezza pubblica, tanto valeva il far prima votare la massima e poscia l'applicazione di essa, come il deliberare immediatamente sulla discussione della legge dal Ministero stesso desiderata, giacchè una votazione è inclusa nell'altra, e non può il Senato volere che si discuta la legge di polizia senza volere ad un tempo che le leggi di condizione parlamentare ad essa simili possano a libito del Senato riprendersi nello stato in cui trovavansi.

**SCLOPIS.** Io credo che questo non sia uno di quei casi in cui, secondo dicono i giureconsulti, il fatto assorbe il diritto. Io credo che convenga che noi ci spieghiamo categoricamente, vale a dire finchè siamo in condizioni così ristrette nelle quali la necessità della cosa ci pone. Noi abbiamo terminato una Sessione, ma è sempre costituito lo stesso Parlamento; ora si tratta di votare se i lavori iniziati nella precedente possano continuarsi nello stato in cui si trovano nella Sessione attuale. Bene avverti l'onorevolissimo nostro presidente facendo la dichiarazione di quei lavori i quali erano giunti allo stato di rapporto fatto in pubblica adunanza, perchè questa condizione di lavori è tale che già dimostra avere il Senato posta la sua attenzione sull'importanza dei medesimi, e tale che costituisce, per così dire, un precedente con cui s'impegna la futura discussione. Io credo che il Senato non solamente ha il diritto, ma ancora il dovere di fissare una massima in proposito.

L'articolo 61 dello Statuto ci dice: « Così il Senato come la Camera dei deputati determina per mezzo di un suo regolamento interno il modo secondo il quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni. » Questo vuol dire che il nostro regolamento non fissa solamente l'ordine, la polizia delle nostre sedute, ma fissa il modo dell'esercizio delle nostre attribuzioni; fra le nostre attribuzioni c'è sicuramente anche quella d'imporre quel corso che noi crediamo il più adeguato, il più opportuno ai progetti di legge che sono stati presentati. Tanto più quando si tratta di un progetto di legge che cominciò nel seno del Senato, allora io credo che cessino tutte le perplessità che potrebbero sorgere per avventura a causa di successivi rapporti che si stabilirebbero tra questa e l'altra Camera. Quando si tratta di un progetto iniziato dal Senato, il Senato solo è giudice nel determinare se voglia continuarne la discussione, oppure se voglia lasciarlo abbandonato.

Per conseguenza io non ammetterei il precedente del signor ministro dell'interno, il quale mira ad introdurre di nuovo una legge che noi, od almeno io nel mio particolare, non teniamo ancora per abbandonata; ed anzi approverei molto che il Senato, facendo un capo apposito aggiunto al suo regolamento, fissasse che per i progetti di legge iniziati nel suo

seno, e già giunti nella Sessione precedente allo stato di rapporto letto in pubblica adunanza, possa quelli riprendere e quindi continuarli. Così non s'impingerebbe in quella difficoltà che fu avvertita dal mio onorevole amico e collega il senatore Alfieri, vale a dire che noi andremmo incontro alle disposizioni dell'articolo 55 dello Statuto. L'articolo 55 stabilisce « che ogni proposta di legge debba essere dapprima esaminata dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorii. Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all'altra, » ecc. Ma qui si stabilisce un processo, questo processo è d'ordine costituzionale; dunque questa confusione di progetti già a mezzo elaborati e poi di nuovo introdotti sarebbe direttamente contraria, secondo che mi pare, non che alla lettera, allo spirito dello Statuto. Sarebbe tanto più contraria quando in una Sessione lungamente protratta o variamente avvicinata si venissero a ripigliare dopo o in una o in altra Sessione certi lavori che fossero stati comunicati e poi coperti d'oblio o quasi dimessi. Quindi io credo che sia miglior partito quello di attenerci rigorosamente alla lettera dello Statuto, e di stabilire, come diceva, un capo nel regolamento per cui qualunque lavoro o progetto iniziato nel nostro seno e giunto ad un dato grado e letto in pubblica adunanza possa ripigliarsi nella successiva Sessione nello stato in cui si era lasciato.

**BELLA TORRE.** Il me semble qu'il y a un peu de confusion. Le Ministère a présenté ces lois, le Ministère a toujours le droit de les retirer. Il était donc bon de demander au ministre s'il est disposé à maintenir la présentation qui a été faite des lois dont il s'agit. Si M. le ministre avait répondu: ne vous occupez pas de ces lois, nous en occuper était faire un travail inutile. Je conclus de cela que le concours du ministre a été très-sagement invoqué dans cette circonstance par M. le président. Le ministre au lieu de dire: je présente, répond: je confirme ma présentation ancienne, quand je le répète, il avait le droit de retirer ces lois. La confirmation de la présentation des lois par le ministre est faite dans toutes les règles, et le Statuto ne peut nous empêcher d'en continuer la discussion.

**PRESIDENTE.** La parola è al ministro dell'interno.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Io ho chiesto la parola per spiegare quale fosse il vero intendimento del Ministero nel fare la dichiarazione testè udita dal Senato. Non era certamente intenzione del Ministero, come mi parve avere supposto il senatore preopinante, d'invertire l'ordine dei lavori del Senato con una sua proposta, o di contravvenire al regolamento, e tanto meno di contravvenire allo Statuto. Il Ministero non contesta a ciascheduno dei membri del Parlamento il diritto d'iniziativa, in forza di qual diritto ciascun membro potrebbe alzarsi, dichiarare di voler riprendere per sé e riprodurre quella tal legge; ma il Ministero ha pensato che certamente i membri del Parlamento, trattandosi di progetti proposti dal Ministero, non lo farebbero, se non sentita prima l'idea del Ministero stesso; egli è adunque unicamente per togliere ogni possibile riguardo a quest'oggetto che il Ministero dichiara d'intendere di riprodurre quelle due leggi; ma il Ministero non andò tant'oltre da impedire che il Senato esaminasse poi la questione se fosse necessario di rimandare nuovamente questi progetti ad una Commissione, o se potesse ritenere il lavoro preparato.

Se devo esprimere la mia opinione a questo riguardo, io credo che possa, anche senza contravvenire allo Statuto, ritenere il lavoro già preparato, in quanto che egli è vero che lo Statuto ordina che i progetti di legge siano esaminati da Giunte; ma quando il progetto di legge che viene riprodotto

nella Sessione successiva era stato di fatto esaminato da Giunte nella Sessione precedente, mi pare che questo fatto è compiuto, perchè non sia necessario che si debba rinnovare. E mi conferma in questa opinione la circostanza che la Carta francese del 1830 conteneva la stessa disposizione, e tuttavia il regolamento del 1831 della Camera dei deputati portava che la Camera poteva, come cosa di regolamento, deliberare che le leggi che si trovassero in istato di rapporto fossero ripigliate e continuassero il corso della discussione, e ciò sulla domanda di un membro della Camera.

Egli è questo il principale motivo per cui io credo che, anche ripigliando il lavoro nello stato in cui è, non si contravvenga allo Statuto, perchè l'obbligo di cui richiede lo Statuto già veane essenzialmente adempito, e non si può contestare che ebbe luogo.

**DE FORNAVI** Io mi sono testè levato a votare in favore dell'attuale ripresa della discussione sulla legge di pubblica sicurezza, ch'era proposta e rimase indefinita nell'ora spirata Sessione, aderendovi in quanto che il signor ministro dell'interno aveva appositamente e bene esplicitamente dichiarato di riprodurre la proposizione di tal legge, e più ancora che il Ministero adotta le modificazioni proposte dalla Commissione in quella Sessione incaricata di riferirne, lo che adegua appunto l'opinione ch'io professo, in tal guisa potersi nell'attuale Sessione ritener trasportata e riprendersi la discussione interrotta e perenta col finire della Sessione precedente. Io vi aderivo tanto più perchè l'onorevolissimo presidente, dopo avere accennato alla necessità di fissarsi sulla massima della perenzione o no, delle proposizioni interrotte col finire di una Sessione, aveva solo desistito dallo esplorare in massima l'intendimento del Senato, perchè la dichiarazione fatta dal signor ministro regolarizzava la sussistenza della proposizione di legge di che trattasi; io aderivo, ripeto, perchè in ogni caso questo precedente, per fatto del Ministero, risultava appunto in conferma della massima da me tenuta per ferma, ed alla quale supponevo assentire l'opinione generale.

Ma vedendo ora annunciate e discusse opinioni divergenti e sulla massima e sulla portata dell'attuale precedente suddetto, io sento vieppiù l'importanza, la necessità di non preterire la discussione dapprima annunciata sulla massima normale applicabile.

Or dunque, io dichiaro professare e riguardare come importantissima la massima normale, per cui di per sé non sopravvivano le proposizioni di legge rimaste imperfette nella Sessione chiusa.

Questa massima, o signori, la quale, se non è esplicita nello Statuto, ne deriva ed è ovvia nella pratica parlamentare, e di cui, fra meno urgenza, potrebbero moltiplicarsi le giustificazioni, non è quasi da alcuno contrastata quando si tratti di Sessioni chiuse e riaperte con totale rinnovazione della Camera elettiva; or mi limiterò a far notare come il distinguere a tale riguardo e differenziare la conclusione nelle diverse due situazioni del Parlamento, oltre gl'inconvenienti, sarebbe una inconvenienza. Riflettasi ancora che ad una contraria sentenza si consentirebbe con ben più grave importanza e ben altri inconvenienti la questione in cui si attribuirebbe al potere esecutivo l'arbitrio di differire indecisa da una Sessione all'altra, e così indefinitamente anche dopo più d'un'altra Sessione, la regia sanzione e la promulgazione, riservandola ed attuandola all'uopo in tutt'altre circostanze e per tutt'altre viste furse che quelle dal Parlamento contemplate; questione che, sebbene io mi professi conservatore delle regie prerogative, come essenziali e tutelari non meno delle costituzionali nostre istituzioni, io non saprei ammet-

tere risolta nel senso esclusivo della perenzione al termine di ogni annua Sessione.

Io quindi non solo insisto perchè la massima normale della perenzione si pratici nei casi che si presentino, ma perchè si professi e dichiararsi, e perciò, se bisogna, discutasi.

Ciò poi non impedisce che, occorrendone il caso, si utilizzino i lavori e si applichino ancora e le relazioni e le deliberazioni altresì che già avessero preceduto nella Sessione chiusa su proposizioni che tornino in esame, purchè tali proposizioni siano riprodotte complessivamente e nelle debite forme alla nuova Sessione; ben potendo il Senato, senza inconveniente, nè illegalità di sorta, e giusta i regolamenti che gli è facoltativo di adottare, decidere ad ogni uopo che la disamina e la deliberazione ne siano riprese più o meno dal punto a cui erano rimaste interrotte.

Egli è in questo senso e come conclusione alla presente discussione ch'io avrei ora formulato il voto che mi permetto di proporre al Senato nei termini seguenti:

« Che, ritenendo non essere di regola da riguardarsi in alcun caso trasportate alla Sessione seguente le proposizioni di leggi pendenti o non ancora trasmesse alla Camera dei deputati o definitivamente al regio Governo, ove però la proposizione ne sia rinnovata competentemente e nelle debite forme, è ben inteso che il Senato si riserva di deliberare appositamente onde riprenderla allo stato più o meno dei lavori e delle deliberazioni già prima iniziati e condotti; con la quale intelligenza dando atto della riproduzione dichiarata ora dal signor ministro dell'interno, passa alla ripresa della discussione della legge di pubblica sicurezza allo stato in cui ne era condotta la disamina nella passata Sessione. »

**PRESIDENTE.** Io ho creduto di dover lasciar libero campo a qualche discussione sull'incidente ora elevato, in quanto che le parole pronunciate dal ministro potevano dar luogo ad interpretazioni diverse, e forse poteva essere utile chiarirne la portata.

Ma è dover mio d'osservare che il Senato si è già pronunziato sulla questione che io ho avuto l'onore di proporre, vale a dire che avendolo io interrogato se voleva riprendere la legge della pubblica sicurezza, egli si è pronunziato per l'affermativa. Ed io l'ho interrogato indipendentemente da qualunque portata potessero avere le espressioni prima pronunziate dal ministro dell'interno. Io ho riprodotto questa questione come conseguenza del mio primo quesito, se cioè il Senato intendeva che le leggi presentate a lui dapprima, condotte a stadio di relazione pubblicata, potessero o no dal Senato stesso riprendersi, previo uno specifico suo voto.

Ho creduto, come già notai poco fa, che era inutile di far votare prima la massima e poscia l'applicazione di essa alla legge di pubblica sicurezza, perchè era cosa chiara che chi votava per riprendere la legge di pubblica sicurezza, ciò faceva perchè questa legge era della natura di quelle che potevano in tal guisa riprendersi. In conseguenza avendo già il Senato dichiarato che la legge di pubblica sicurezza deve ripigliarsi, io debbo dar esequimento a questo voto, ed invito perciò i signori commissari della legge di pubblica sicurezza a prendere il loro posto (*i commissari prendono posto al banco della Commissione*)

Stando alla portata rigorosa del regolamento, io dovrei leggere tutto intero il testo di legge che deve cadere in discussione.

Credo che il Senato vorrà dispensare il presidente da una lettura così lunga di una legge la quale è già sotto gli occhi di tutti ed è a tutti cognita.

**GALVANO, ministro dell'interno.** Domando la parola.

Io prego il Senato d'avvertire che io credeva che la discussione sarebbesi aggirata tutta sul punto se si dovesse o no riprendere la legge, ma non avendola veduta sull'ordine del giorno, non ho qui meco le carte necessarie, e quindi non potrei con cognizione di causa assumere questa discussione sino a domani.

**PRESIDENTE.** Questa legge non è stata all'ordine del giorno in quanto che ieri quando doveva deliberarsi su questa materia il Senato non trovarasi più in numero, ed è questo il motivo per cui si era deliberato di determinare oggi prima l'ordine del giorno, e quindi l'immediata discussione della legge che sarebbe prescelta.

Io proporrei pertanto al ministro degli interni di voler contentarsi che si apra la discussione generale.

In questa naturalmente avrà campo, anche senza molta preparazione, di indicare, se vorrà, le tendenze e lo spirito della legge nelle viste del Governo; che se dovrà scendersi alla discussione particolare, allorchè giungeremo ad un articolo in cui creda dover circondarsi di maggiori lumi, il Senato sospenderà allora la sua seduta sino a domani.

Intanto, se il Senato crede, io dichiaro aperta la discussione generale sul progetto di legge.

Io prego i signori senatori a voler ricordare le prescrizioni del nostro regolamento all'articolo 45, per cui è detto che nella discussione generale non deve aversi altro in mira che i rapporti, le tendenze generali della legge, l'opportunità e le conseguenze di essa; perchè più volte è accaduto che nella discussione generale si fanno valere ragioni che propriamente appartengono più ad una parte della legge che alla legge intera. E se questo inconveniente si è sperimentato nelle leggi di piccola portata, in legge così vasta e così complicata come è questa, certamente che il divagare in materie che appartengono meglio ai particolari della legge che al suo complesso può recare un grave impiccio al progresso dei nostri lavori.

Prego pertanto coloro che vorranno prendere la parola sulla discussione generale a volersi contenere nei veri termini della medesima.

**DI SALUZZO ALESSANDRO.** Ma chi avesse qualche osservazione a fare, per esempio, relativamente agli articoli trasportati dalla legge al regolamento, siccome gli articoli del regolamento non si leggeranno, quando dovrà farla?

**PRESIDENTE.** Quando si leggeranno gli articoli.

La discussione generale sarà seguita dalla particolare, ed in questa il presidente leggerà uno per uno gli articoli della legge.

**DI SALUZZO ALESSANDRO.** Tutti!

**PRESIDENTE.** Tutti; cioè quelli portati dal lavoro della Commissione; che se quando si giunge ad un articolo primitivo soppresso vi sarà chi preferisca che il progetto ministeriale venga surrogato a quello della Commissione.

**DELLA TORRE.** Je voudrais préciser la question: il y a des articles que plusieurs sénateurs avaient manifesté l'intention de combattre. La Commission, après avoir examiné ces articles, a dit: nous les ferons disparaître. Mais maintenant nous ne sommes pas assurés qu'on ne mettra pas dans le règlement ce que l'on a fait disparaître de la loi, car le règlement ne nous étant pas présenté, il nous sera impossible de savoir ce qu'il contient, et il peut arriver que tel article que nous aurions combattu et fait rejeter en discutant la loi ne puisse plus être combattu, car il fera partie du règlement. Voilà la question, voilà la difficulté.

**STANA.** (Interrompendo) Non parlava di questo il senatore Di Saluzzo, parlava di alcuni articoli che la Commissione ha creduto di rimandare a semplice regolamento, e diceva: se si

legge solo il testo della Commissione, non verrà per conseguenza la discussione sui singoli articoli che la Commissione ha creduto di dover rimandare al regolamento, non daranno luogo a particolare discussione, mentre che nel senso forse del signor senatore preopinante sarebbero obbietto di alcune osservazioni anche da rimandarsi al regolamento.

**PRESIDENTE.** Io debbo far osservare al Senato che sempre quando si è trattato di sopprimere alcuni di quegli articoli che la Commissione ha creduto degni piuttosto di regolamento che di legge, si sono sempre indicati col vocabolo *soppresso*.

Nel passare, per esempio dall'articolo 6 al 7 della Commissione, fra i quali sonosi soppressi molti articoli del progetto ministeriale, sarà lecito ad ogni senatore di dire: fermiamoci; tra il sesto ed il settimo articolo io voglio intercalare alcuni di quegli articoli del regolamento i quali a me non paiono regolamentari, ma di legge; ed in questo modo rimane il Senato in libertà pienissima di riprodurre gli articoli stati soppressi.

Ripeto che io accorderò la parola a chi la domanderà sulla discussione generale. (Rumori)

La maniera di sciogliere questa questione si è che quando arriveremo a quegli articoli in controversia, allora di necessità il Senato dovrà deliberare se, o no, quegli articoli contengano materia di regolamento o di legge. Chi crederà che la Commissione sia incorsa in errore nel credere quegli articoli regolamentari, disapproverà il progetto della Commissione.

**CINABIO.** Domando la parola.

Vi sono dei senatori i quali hanno desiderato che un tale articolo, il quale trovavasi nel progetto ministeriale, fosse eliminato. Ma questi senatori non vorrebbero che, benchè eliminato questo stesso articolo secondo il loro desiderio, fosse riproposto nel regolamento.

**PRESIDENTE.** Nessuno può impedire al Ministero, facendo un regolamento, di inserirvi questa o quella disposizione.

**DELLA TORRE.** Non è che vogliono trasportare la materia regolamentare nella legge, ma vogliono che essa neppur faccia parte del regolamento.

**PRESIDENTE.** Il Senato oltrepasserebbe in tal caso i limiti della sua competenza, poichè il potere esecutivo può fare un regolamento a suo piacimento, sotto la propria responsabilità.

**SCLOPIS.** Mi duole che un concorso d'incombenze abbia privato la Commissione, di cui ho l'onore di far parte, della presenza del suo relatore. Il senatore Des Ambrois era quegli che con lungo studio e rara diligenza aveva compilato il nuovo progetto che la Commissione vi sottopone. A me tocca ora, come suo collega, di supplire, e, quanto a me, sicuramente non posso che supplire imperfettamente all'opera del relatore, nel mio particolare; epperò vi chiedo, o signori, una indulgenza anche maggiore del consueto.

Ora, mi pare che la questione si riduca nel determinare quale sia il vero testo del progetto su cui dobbiamo discutere; è il testo proposto dal Ministero, o quello ricompilato dalla Commissione?

Secondo i precedenti già stabiliti, io credo che, quando si è presentato un progetto che la Commissione ha già esaminato e che ne ha proposto un altro al quale il ministro annulscò, non vi possa essere grave difficoltà, perchè, qualunque veramente il progetto iniziale sia quello sul quale si deve esercitare la discussione del Senato, tuttavia l'abbandono che fa il ministro di quelle parti che non andavano a

verso della Commissione, è come un complessivo emendamento stabilito *a priori*. Non vedrei per conseguenza difficoltà a che si prendesse per testo della discussione il progetto della Commissione, che porta vari emendamenti e molte soppressioni sul testo presentato dal Ministero.

Tuttavia, siccome si tratta di legge molto grave, molto importante, e dove appunto il rimandare ad un regolamento può parere a taluno dei nostri colleghi un infievolire in parte il complesso del progetto, sarebbe opportuno che contemporaneamente si leggesse dapprima il testo della Commissione, che sarà come testo primitivo, poi si leggessero in aggiunta le altre disposizioni che rimarrebbero, a senso della Commissione, soppresse, e che prenderebbero, in caso che fossero appoggiate da alcuni dei senatori, l'aspetto d'emendamento.

Io credo che in questa parte la Commissione avrebbe più spedita, perchè partirebbe dall'idea che ha informato il suo progetto e che ottenne l'assenso del ministro dell'interno. Dall'altro canto non si avrebbe l'apparenza d'impedire che la discussione possa svolgersi in quel maggior campo nel quale, bisogna anche ripeterlo, la proposta del Ministero l'aveva già primitivamente portata. Dunque, se credesse l'onorevolissimo nostro presidente di cominciare a leggere l'articolo del progetto quale fu proposto dalla Commissione, e in aggiunta, ove d'uopo, quei tali che vennero soppressi, io credo che si concilierebbe maggior soddisfazione per i nostri colleghi e maggior chiarezza nella discussione.

**CERRARIO.** Proporrei che, per abbreviare la discussione, non si accettasse il metodo proposto dal senatore Sclopis fuorchè per gli articoli che sono stati soppressi; per questi io vedo una ragione.

**STARA.** S'intende sempre per gli articoli soppressi.

**CERRARIO.** Allora siamo d'accordo.

**PRESIDENTE.** Io aveva già tacitamente ammessa questa proposta, in quanto che aveva detto, non già di leggere gli articoli soppressi, ma di notare che fra il sesto, per esempio, ed il settimo articolo vi era una serie di articoli soppressi, e allora chi sorgerà a prendere la parola a favore degli articoli soppressi ne ha certamente il diritto.

Propongo perciò al Senato che alloraquando saremo nella discussione particolare (perchè ora siamo ancora nella discussione generale) si legga, come si è detto, il testo della Commissione già consentito dal Ministero, e giunti al primo articolo in cui vi sia una soppressione di articoli ministeriali, io proporrò la questione: se vogliasi la lettura degli articoli di quel progetto primitivo.

Intanto, rimanendo nella discussione generale, la parola è al senatore Baudi di Vesme.

**DI VESME.** Sembra che alcuni senatori temessero che alcuni fra gli articoli aboliti possano essere ripresi dal Ministero in via di regolamento. Convieni qui osservare che non per un solo, ma per due motivi diversi sono stati soppressi certi articoli. Alcuni appunto lo furono per ciò solo che si giudica che meglio formassero parte di regolamento; altri poi, che formavano bensì materia di legge, si disapprovavano e furono reletti per il loro contenuto. In conseguenza anche nella discussione di questi articoli si dovrebbe tenere un metodo del tutto diverso. Se si tratta di articoli su materia che formi oggetto di legge, potranno i medesimi essere ripresi da chi lo giudichi per via di emendamento; quelli poi che formano oggetto di regolamento, ove il Senato volesse occuparsene, mi sembra che uscirebbe forse dalle sue attribuzioni ed invaderebbe quelle che spettano al potere esecutivo.

Questo dico per far vedere che la condizione degli articoli soppressi non è la medesima per tutti, e che il volerli tutti

leggere e discutere condurrebbe forse il Senato al di là del limite che gli è tracciato. Per esempio, si trovano nel progetto ministeriale alcune disposizioni assolutamente non legislative, ma regolamentarie, quale, per esempio, è la seguente...

**PRESIDENTE.** (*Interrompendo*) Debbo avvertirla che non si può ancora discendere ai particolari sugli articoli, poichè siamo ancora nella discussione generale.

**DI VESME.** (*Proseguendo*) « Il ministro dell'interno riceve i rapporti degli intendenti generali e corrisponde direttamente con tutte le autorità dello Stato. »

Questo non è materia di legge, perchè il ministro corrisponde con chi giudica, senza che si sanzioni questo per legge. Chè se si tratti di materia veramente legislativa, questa non vi è pericolo che dal Ministero si riproduca per regolamento, poichè per regolamento non si può far una legge.

**PRESIDENTE.** Questo non contraria punto la proposizione da me fatta, che cioè si riservi qualunque discussione su questa materia al tempo in cui si verrà alla discussione particolare su ciascun articolo il quale ne presti argomento. Intanto, se nessuno chiede ulteriormente la parola, io terrò la discussione generale per chiusa.

**DE CARDENAS.** Domando la parola per una questione preliminare, cioè sopra il titolo della legge.

I nostri Codici parlano in vari luoghi di leggi di polizia, ma queste si possono con altre leggi cambiare. Abbiamo lo Statuto che all'articolo 32 nomina le leggi di polizia dicendo che « le disposizioni loro non sono applicabili alle adunanze nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti a leggi di polizia... »

**PRESIDENTE.** (*Interrompendo*) Prego il senatore De Cardenas a voler osservare che io non ho messo ai voti il titolo della legge, e se il titolo può porgere argomento a qualche difficoltà, siccome le parole di esso sono riprodotte nello articolo 1 della legge stessa, nel quale si dice l'amministrazione della sicurezza pubblica, egli potrà proporre un apposito emendamento per farla chiamare legge di polizia o altrimenti; ma il titolo della legge non si vota.

**DE CARDENAS.** Domando di poter esprimere la mia opinione.

**PRESIDENTE.** Io l'aveva intesa in quel modo.

**DE CARDENAS.** Noi abbiamo un precedente nella proposizione che fece la Commissione della guardia nazionale, dicendo che si adottò per primo articolo della legge quello di chiamare d'ora in avanti la milizia comunale col nome di guardia nazionale.

Ho voluto sottoporre al Senato queste osservazioni, giacchè, qualora la legge avesse un titolo differente, sarebbe necessario un articolo speciale per dichiarare che il nome della legge è applicabile anche ad un altro; così ne verrà che avremmo un articolo dello Statuto riflettente una legge che non esistesse.

Noi abbiamo bisogno di una legge di polizia, giacchè lo Statuto dice che saranno delle leggi di polizia alle quali in tal circostanza si è soggetti.

**PRESIDENTE.** Rimane libero all'onorevole senatore di fare di questa sua osservazione un oggetto di emendamento all'articolo 1, se non le aggrada il titolo di sicurezza pubblica, poichè il titolo della legge è sempre desunto dalle espressioni e dal complesso della legge.

Se la legge parlerà sempre di sicurezza pubblica, il titolo della legge sarà certamente di sicurezza pubblica.

Non essendovi altri che chieggano la parola, io dichiaro chiusa la discussione generale.

Avrò l'onore di leggere l'articolo primo del progetto, così concepito:

« L'amministrazione di sicurezza pubblica è destinata a mantenere in tutto lo Stato l'ordine e l'osservanza delle leggi, e specialmente a prevenire i reati.

« Sovrintende anche alla polizia urbana e rurale, nei limiti dalla legge determinati. »

Se il senatore De Cardenas crede di dover cambiare quelle parole di *sicurezza pubblica*, è qui l'opportunità di spiegare la sua opinione.

**DE CARDENAS.** Non crederei di dover cambiare le parole di *sicurezza pubblica*, le quali sono già ricevute nella comune lingua da tutti; crederei però necessario l'aggiungere od un articolo precedente, od una parola a questo medesimo articolo, da cui risultasse che per *sicurezza pubblica* s'intende la polizia nominata nello Statuto e in altri articoli di legge.

**PRESIDENTE.** Abbia la bontà di formulare l'emendamento per iscritto, in qual modo cioè voglia dare questa spiegazione.

**SCLOPIS.** Mi permetto di offrire una spiegazione all'onorevole preopinante. Qui si è parlato di *sicurezza pubblica*, in quanto che la *sicurezza pubblica* è una delle parti, è una delle specie che vengono sotto il nome generico di *polizia*.

Chi dice *sicurezza pubblica*, dice *polizia*; chi dice *polizia* in genere, non dice sempre *sicurezza pubblica*.

Citerò, a prova della interpretazione che io do a questa parola, il testo di un progetto di legge che fu molto caro agli Italiani, il testo del progetto di Codice di procedura penale per il regno d'Italia approvato con decreto dell'8 settembre 1807, Codice che, come tutti sanno, ebbe una varia fortuna.

All'articolo 22 di quel progetto sta scritto che la polizia si distingue in polizia amministrativa, giudiziaria e punitrice; quando si vuole parlare di *sicurezza pubblica*, s'intende particolarmente ciò che qui s'indica col nome di polizia amministrativa, perchè la polizia giudiziaria deve avere il suo luogo più speciale nell'ordinamento giudiziario.

Dunque io non credo che noi urtiamo contro lo Statuto dicendo *sicurezza pubblica*.

Io credo che ciò si difende anche colle ragioni di convenienza, per cui si è creduto meglio di adottare il nome di *sicurezza pubblica* anzichè quello alquanto odioso od uggioso di *polizia*.

Una voce. L'uno e l'altro.

**SCLOPIS.** Mi permetto poi anche di osservare all'onorevole preopinante che l'esempio allegato del nome di guardia nazionale vuol essere considerato nella sua specialità. Lo Statuto ammetteva il nome di milizia comunale. Posteriormente allo Statuto, in tempi nei quali il magnanimo re Carlo Alberto usava della pienezza dell'autorità che egli medesimo si era riservata, in una legge posteriore essa prese il nome di guardia nazionale. Allora solamente vi fu un cambiamento speciale, un cambiamento con legge; qui da noi, nominando *sicurezza pubblica*, non togliamo niente al nome generico di *polizia*; per conseguenza io credo che, senza forse più intralciare la discussione di un articolo che mi pare assai semplice, assai schietto, che non può prestare a conseguenze, si possa lasciare il nome di *sicurezza pubblica*.

**STARA.** Alle considerazioni svolte dall'egregio mio collega mi farò lecito di aggiungere la seguente:

Con decreto reale del 3 settembre 1848, allorchè il Re era rivestito dei pieni poteri, si fece una legge sulla polizia, di cui fu cambiato il nome, dicendosi che quella che precedentemente chiamavasi *polizia*, quinci innanzi si chiamerebbe *sicurezza pubblica*.

Dunque il cambiamento del nome l'abbiamo già in una legge. E la presente facendo seguito al suddetto decreto reale del 3 settembre 1848, ne segue che noi non facciamo che ritenere il nome più recente, quello già citato in una legge.

**PRESIDENTE.** Chieggo al senatore De Cardenas se persiste nella sua proposta.

**DE CARDENAS.** In seguito alle spiegazioni avute dagli onorevoli nostri colleghi, e principalmente di quella del senatore Stara, il quale ci assicura, riferendosi al testo di legge, che tal nome si trova già per legge sanzionato; e ritenendo l'osservazione del senatore Sclopis, che cioè la parola *polizia* è parola generica, di cui non offre che una specialità la *sicurezza pubblica*; non trovando più alcun motivo d'emendamento, di un cambiamento qualunque a questo primo articolo della legge, ritiro perciò ogni idea d'emendamento.

**ALPIERI.** Domando che nella votazione si divida l'articolo in due.

**PRESIDENTE.** Pongo dunque ai voti la parte prima dell'articolo, cioè:

« L'amministrazione di sicurezza pubblica è destinata a mantenere in tutto lo Stato l'ordine e l'osservanza delle leggi, e specialmente a prevenire i reati. »

(È approvato.)

Secondo alinea:

« Sovrintende anche alla polizia urbana e rurale, nei limiti dalla legge determinati. »

**ALPIERI.** Io sono ben persuaso che la Commissione, composta d'uomini così esperti, abbia avuto mente, nello stabilire i termini del secondo paragrafo dell'articolo 5, quale noi lo abbiamo avuto presente quando è stato sancito nella legge 17 ottobre 1848, dalla quale hanno norma le amministrazioni comunali, provinciali e divisionali.

Tuttavia, siccome non appare chiaramente che dal tenore di questo paragrafo venga a mantenersi quell'accordo che la Commissione credette sicuramente di stabilirvi, io non credo opportuno di darle occasione d'inutili spiegazioni a ciò venga tolta ogni dubbio nella interpretazione della legge medesima, e ciò tanto più che nella pregievolissima relazione presentata al Senato dal nostro onorevolissimo collega il senatore Des Ambrois non è fatta parola su questo punto. Nel progetto ministeriale era detto:

« L'amministrazione di sicurezza pubblica soprintende inoltre alla polizia urbana e rurale, nei limiti dalla presente legge determinati. »

Invece, nel progetto della Commissione, mantenendo in gran parte gli stessi termini, si sopprime la parola *presente* e si dice:

« Soprintende anche alla polizia urbana e rurale, nei limiti dalla legge determinati. »

Ora io domando: quali sono questi limiti? La legge presente non lo è, nel senso della Commissione, perchè essa ha tolto la parola *presente*, che ne avrebbe dichiarato il senso; dunque sarà ogni legge che regola queste materie. Due sole però possono essere, cioè quella che darà norma all'amministrazione di pubblica sicurezza, o quella che regola l'amministrazione comunale, provinciale e divisionale. Ma, ciò essendo, io trovo che queste sole due leggi possono sussistere, ma allora l'espressione non è molto chiara e può produrre contraddizioni nella pratica applicazione.

Ma forse si potrà dire che questa supposizione è gratuita, che conviene esaminare il testo dell'una e dell'altra legge, porle in confronto fra loro per assicurarsi se questa supposizione sia giusta.

Dal tenore dell'articolo quale già ebbi l'onore di leggere, è

chiaro che l'autorità municipale si trova posta in una certa soggezione verso l'autorità propriamente nominata di pubblica sicurezza, cioè verso gli uffici superiori che rappresentano quest'amministrazione. Ora io veggio che all'articolo 84, § 13, « Il sindaco dirige la polizia urbana e rurale, e cura la esecuzione dei relativi regolamenti. » Dal tenore di questo articolo mi pare rilevare chiaramente che non è mai il sindaco in dipendenza di nessuna autorità superiore.

È bensì vero che l'articolo medesimo aggiunge che è sua cura l'esecuzione dei relativi regolamenti; ma quali sono questi regolamenti? Quelli che si riferiscono poi al § 8 dell'articolo 116 della legge medesima, dove è detto che il Consiglio comunale delibera sui progetti di regolamento di polizia urbana e rurale. Da questo confronto dei termini del progetto attuale colla legge del 7 ottobre 1848, mi pare emerga evidentemente che le attribuzioni date al sindaco in questa ultima vengono in singolar modo menomate nella prima, se si ammette l'articolo che dalla Commissione è proposto.

Nella legge, tal quale veniva formolata nel progetto ministeriale, si veniva a costituire in certo modo una deroga, invece, sopprimendo la parola *presente*, questa deroga non è più implicita; s'intenderà essa esplicita? Ma allora parrebbe cosa non da fare se non con moltissimo riguardo, quella di sopprimere incidentemente un'attribuzione essenziale data in un'altra legge agli uffiziali.

Tre partiti vi sono qui cui sembra si possa appigliare il Senato: o intendere che si vuole conservare nella sua integrità l'autorità che in questa parte è assegnata al sindaco od al Consiglio comunale nella legge che lo governa, ed allora il paragrafo ora in discussione si dovrebbe ammettere inalteramente; ovvero se intende derogarvi in parte, ed allora converrà significare quali siano i casi nei quali vi si può derogare; o, finalmente, derogare affatto per la materia di cui si tratta, e bisogna fare una più specifica dichiarazione a questo riguardo che non ripugni colle leggi anteriori.

Aspetterò che la Commissione si spieghi.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Stara.

**STARA.** Per rispondere alle osservazioni dell'onorevole preopinante io non ho che a richiamare l'attenzione del Senato a quanto si legge verso il fine della relazione che precede il progetto, dove si trovano queste espressioni:

« Per disposizione generale della nuova legge si darebbe all'amministrazione di pubblica sicurezza un'alta vigilanza sulla polizia urbana e rurale; ma questa venne saviamente lasciata ai comuni, i quali hanno dalla legge comunale il diritto di provvedervi sia con appositi regolamenti, sia col mezzo di manifesti dei sindaci. »

Da questo si desume che l'intendimento della Commissione fu di riferirsi in questa parte alla legge comunale circa le attribuzioni dalla medesima date ai Consigli comunali sulla polizia urbana e rurale, dando unicamente col paragrafo che viene in discussione all'amministrazione della pubblica sicurezza un'alta soprintendenza su questa polizia urbana e rurale.

Nulla con questa nuova legge è innovato alle disposizioni contenute a questo riguardo nella legge comunale; non è che il concorso dell'amministrazione di sicurezza pubblica che vi si aggiunge per l'esecuzione di quanto riguarda la polizia urbana e rurale, che, come ho avuto l'onore di dire, è dalla legge comunale riservata ai Consigli comunali. Ed è per ciò che nell'alinea su cui versa la discussione non si disse: *nei casi*, ma bensì: *nei limiti dalla legge determinati*.

La legge stessa definisce quale è l'ingerenza che per questa soprintendenza deve esercitare l'amministrazione di pubblica sicurezza in ordine alla polizia urbana e rurale.

La legge comunale, che attribuisce questa polizia ai comuni, sta ferma, e con questo si concilia benissimo l'alta soprintendenza che colla presente legge si vuol dare all'amministrazione di pubblica sicurezza sulla stessa polizia urbana e rurale. Onde non mi pare che vi possa essere contraddizione collo stabilire che una tale soprintendenza si debba esercitare dall'amministrazione di pubblica sicurezza nei limiti dalla legge determinati.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al ministro dell'interno.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** A risolvere questa difficoltà mi pare possa concorrere anche l'osservazione che, riguardo alla polizia urbana, specialmente alla polizia rurale, l'articolo 239, che secondo il progetto della Commissione diventa 179, prevedendo ogni cosa, dice:

« La polizia urbana, nelle parti non contemplate dalla presente legge, e la polizia rurale continueranno ad essere esercitate dai rispettivi municipi secondo le leggi e i regolamenti in vigore. Le relative contravvenzioni continueranno ad essere giudicate e punite secondo le regole attuali di competenza. »

L'alinea adunque adottato dalla Commissione mi sembra contenere questa idea, che cioè l'amministrazione di pubblica sicurezza avrà la soprintendenza, la sorveglianza sulla esecuzione delle leggi e dei regolamenti in vigore a questo proposito, onde eccitare le autorità rispettive a farle eseguire; ma il dire poi *delle leggi in generale*, mi sembra più conveniente in quanto che rimarrà evidente che le ingerenze dell'amministrazione della pubblica sicurezza in questa materia non saranno solamente fissate dalla legge che noi stiamo discutendo, ma potranno anche esserlo da leggi ulteriori.

L'amministrazione dunque di pubblica sicurezza avrà ingerenza nella polizia urbana e rurale per soprintendere, per vegliare alla esecuzione delle leggi e dei regolamenti riflettenti le medesime, nei limiti però fissati tanto dalla legge presente quanto da qualunque altra sopravveniente.

Quindi credo io pure che non vi sia contraddizione e che si possa veramente adottare l'alinea quale fu dalla Commissione redatto.

**PRESIDENTE.** Se non vi è osservazione, porrò ai voti l'alinea ora discusso.

Chi intende adottarlo, voglia alzarsi.

(È adottato.)

Porrò ai voti il primo articolo intero.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(È approvato.)

Darò ora lettura dell'articolo 2:

« La tutela della pubblica sicurezza è affidata al ministro dell'interno, e sotto l'immediata sua dipendenza è esercitata per ordine gerarchico dagli intendenti generali, dagli intendenti, dai sindaci, dagli assessori e dai commissari, nella conformità prescritta dalle disposizioni che seguono. »

A questo articolo 2 il senatore Plezza propone un'aggiunta così concepita:

« Il Governo non potrà servirsi degli impiegati di pubblica sicurezza per esercitare la sorveglianza sulle opinioni politiche, e la polizia sui reati meramente politici.

« Sono eccettuati da questa limitazione gli intendenti ed i sindaci. »

Siccome si tratta di materia che può essere messa in discussione e votata separatamente, anzi è di necessità la divisione, propongo di votare l'articolo come è concepito, quindi si verrebbe a discutere l'aggiunta.

Si fa anche un'osservazione di pura redazione, e si è che,



se si adottasse l'articolo 2 come è concepito, avendo il medesimo termine con queste parole: *nella conformità prescritta dalle disposizioni che seguono*; se mai venisse poi ad adottarsi l'emendamento del senatore Piazza, questa sequela non sarebbe quella che l'articolo ha preintesa. Bisogna che allora si voti l'articolo con l'intelligenza che, se è approvata l'aggiunta, invece delle parole *dalle disposizioni che seguono*, si sostituiranno queste: *nella conformità delle disposizioni della presente legge*.

Se non vi è chi chiegga la parola sull'articolo 2, io lo porrò ai voti.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(È approvato.)

Chieggo ora se l'aggiunta proposta dal senatore Piazza è appoggiata.

(È appoggiata.)

**PLEZZA.** Domando la parola per sviluppare l'aggiunta.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Piazza.

**PLEZZA.** I fini per cui ho proposto l'aggiunta di cui il Senato ha sentita lettura, sono per dar maggiore stabilità e maggior effetto all'amministrazione di sicurezza pubblica. Tutti sanno che se gli impiegati di sicurezza pubblica sono destinati anche a scrutare le opinioni politiche e i delitti politici, allora ne verrà che ad ogni cambiamento di Ministero sarà d'uopo che si cambino le persone principali di questi uffizi, perchè sicuramente chi ha servito con zelo un colore politico, non può con eguale precisione servire quel partito che combatterà il Ministero sotto cui agiva. Se invece si separa la polizia ordinaria dalla polizia politica, allora la prima sarà sempre stabile e costante, cosa che tornerà di sommo vantaggio al paese in quanto che nei cambiamenti di Ministero, e più di tutto anche nei tempi di agitazione e di crisi politiche, è d'uopo che la polizia sui delitti ordinari eserciti efficacemente la sua azione.

Noi abbiamo visto per pratica che quando sopravviene una agitazione politica la polizia resta come morta, e questo è naturale, perchè quando si cambiano le idee politiche nei Ministeri, essi sono obbligati, necessitati a togliere dalla polizia quelle persone che non hanno vedute conformi alle loro, sul timore che queste facciano camminare il paese in senso contrario a quello che il bene della nazione a loro parere richiegga. Egli è dunque necessario di trovare il modo per cui, avvenendo cambiamenti politici nel Ministero, non abbia mai da restare sospesa, interrotta l'azione del Governo sopra i delitti ordinari.

Questo modo io non lo saprei ravvisare che nello stabilire che quegli impiegati i quali sono destinati ad esercitare la polizia per i reati ordinari non possano esserlo per la politica polizia.

La natura delle cose ci suggerisce che gli impiegati che sono in contatto con persone che commettono delitti ordinari non possono facilmente e di regola avere quel discernimento fino e quel tatto che è necessario e indispensabile per distinguere nelle opinioni politiche ciò che può diventare reato da ciò che è un uso della libertà a tutti concessa di avere quella opinione che credono. Le persone anche colle quali debbono essere in contatto continuo questi impiegati sono d'un ordine diverso affatto, perchè per esercire la polizia dei delitti ordinari bisogna essere in continuo contatto colla feccia della società, la quale non si occupa di politica; invece, per esercitare la polizia politica bisogna unire a molto discernimento anche il frequentare persone dalle quali può farsi congiura e scoprire se vi è qualche cosa di politico che minacci di turbare la tranquillità dello Stato, lo che certamente non si po-

trebbe ottenere dai ladri o dalle persone che commettono altri delitti.

Se si farà quest'aggiunta, se s'introdurrà questo principio nella legge, allora il Governo avrà il beneficio che gli uomini di tutti i partiti aiuteranno l'amministrazione di sicurezza pubblica nella repressione dei delitti ordinari, perchè tutti potranno avvicinare quelli che non hanno altra missione che quella di reprimere delitti considerati per tali da tutti i partiti, e di reprimere delitti che tutti i partiti politici desidererebbero che non si commettessero mai nella società.

Io ho eccettuati da questa limitazione i sindaci e gli intendenti, perchè è naturale che il Governo deve avere alcune persone le quali inviglino anche sulle opinioni politiche, e se in qualche parte dello Stato vi sia minaccia che succeda qualche sovvertimento politico, mi pare che quando i ministri hanno gli intendenti ed i sindaci, ne hanno quanto basta per i tempi ordinari; ad essi poi si possono aggiungere altre persone, o mandate dal Governo, o scelte nei vari luoghi, per esercitare quella sorveglianza che in alcune circostanze può essere necessaria, e questa sorveglianza non può richiedere gran numero di persone, perchè le circostanze, ove possa richiedersi, non si verificano che qualche volta e contemporaneamente in pochi luoghi dello Stato.

Per questi motivi non mi pare che debbano essere adoperate le persone della polizia ordinaria, mentre ciò toglie loro una gran parte della confidenza, in tutti i vari partiti politici, che loro è necessaria per la repressione dei delitti ordinari, e ciò non è di ostacolo a che il Governo possa esercitare con altre persone la polizia politica quando in qualche circostanza egli la credesse necessaria; mi pare che quand'anche gli intendenti ed i sindaci potessero, ove d'uopo, aggiungersi persone che esercitassero, l'eserciteranno meglio, perchè, scelte fra persone idonee, l'eserciteranno senza mettere leggermente, come spesso accade, l'allarme nel Governo, nel paese; al qual modo non sono generalmente adattati gli impiegati subalterni della polizia ordinaria. Si provvederà così molto meglio alla sicurezza dello Stato, e più di tutto si provvederà che anche nelle crisi politiche, nei tempi d'agitazione, non si abbia, per così dire, da assopire la polizia e lasciare la briglia sciolta a quelli che commettono i delitti ordinari.

Per questo io ho fatto l'aggiunta all'articolo che si discute.

**CAVOUR, ministro di marina e d'agricoltura e commercio.** L'onorevole senatore Piazza vorrebbe, mercè di un paragrafo addizionale, che venisse dichiarato che gli agenti secondari della polizia dovessero restringere la loro azione ai reati ordinari, escludendo i reati politici.

Egli fonda la sua proposizione sopra due ordini di argomenti: primo, egli crede, così facendo, che si accrescerebbe l'autorità degli agenti di sicurezza pubblica; secondo, egli non pensa che gli agenti secondari di polizia possano realmente esercitare un'azione efficace nella repressione dei delitti politici.

Io ritengo che nei motivi i quali dettavano la proposizione dell'onorevole senatore Piazza siavi una qualche confusione; che l'idea del passato influisca sulle disposizioni dell'avvenire. Sicuramente se la polizia politica dovesse esercitarsi, come altre volte si è esercitata, la sua proposizione sarebbe opportuna; ma nel nuovo sistema che ci regge, in un paese costituzionale, io opino che la polizia politica non possa, nè debba estendersi a nessuno di quei partiti che si aggirano nella cerchia della costituzione; io affermo che se il Ministero esercitasse la polizia per sorvegliare le persone di un altro partito, ma di un partito costituzionale, commetterebbe un vero abuso di potere, ed essendo disposto ad abusare del potere che gli

da la legge, il paragrafo addizionale non lo tratterrebbe forse dal farlo.

Se poi s'intende che l'azione della polizia si estenda ai partiti che si agitano fuori degli ordini costituzionali, di quelli cioè che mirano a rovesciarli, io penso allora che la polizia politica non debba meritare quello sfregio dell'opinione pubblica, come meritava forse altre volte. E da queste mie osservazioni si può dedurre che il caso accennato dall'onorevole senatore Plezza, in ordine ai cambiamenti ministeriali, non può avverarsi, perchè se la sorveglianza dei delitti politici si richiede a quei partiti che si aggireranno fuori del circolo costituzionale, non istimo che possa verificarsi l'ipotesi che uno di questi partiti extra-costituzionali vengano al potere, perchè allora quando ciò accadesse, la costituzione sarebbe finita, sarebbe finita la legge che andiamo discutendo. Io affermo adunque che, qualunque cambiamento di ministero prevedibile nelle nostre forme attuali non pregiudicherebbe per nulla l'azione della polizia politica esercitata come noi l'intendiamo, cioè ristretta a quei partiti extra-parlamentari.

Parmi perciò che quest'osservazione faccia cadere la principale delle obiezioni che l'onorevole senatore Plezza poneva in campo per combattere le proposizioni del Ministero e della Commissione.

Chè se non vi è ragione fondata per vietare agli agenti secondari di sorvegliare i reati politici, ve ne sono poi delle gravissime per non farlo in ordine ad altri fatti.

Il senatore Plezza lo riconosca, e lo riconosce altamente, che anche i reati politici vanno sorvegliati; solo ei vuole restringere questa sorveglianza agli intendenti ed ai sindaci. Egli dice che per esercitare una sorveglianza efficace intorno ai reati politici si conviene avere un tatto fino, una educazione distinta e potersi aggirare nella sfera superiore della società.

Ma sembrami che qui il senatore Plezza cade in gravissimo errore. Vi sono degli alti e bassi delitti politici; si cospira in alto, ma si cospira anche in basso. La storia dei vicini paesi, più della nostra, ci dimostra che le cospirazioni politiche non si formano soltanto nelle sale, ma altresì nei trivii e nelle taverne. Vorrà egli costringere questi impiegati superiori, a cui raccomanda esclusivamente l'azione della sorveglianza politica, ad esercitare direttamente la loro azione in queste basse regioni della cospirazione? Vorrà egli, se per caso (cosa che io spero non si verificherà) in una delle nostre principali città si temesse una cospirazione delle classi operaie, vorrà costringere, dico, l'intendente generale o il sindaco di queste città, come Torino e Genova, di andare essi stessi a quei ritrovi? Certamente nol posso credere; eppure ve ne sarebbe la necessità, se l'azione della polizia fosse ristretta agli impiegati di ordine superiore, come lo vorrebbe l'onorevole senatore Plezza.

Io porto opinione che dalle poche parole che ho proferite consegue chiaramente che l'azione della polizia politica racchiusa nei limiti nei quali deve essere in paese costituzionale, non può tornare odiosa nè essere screditata, e che i cambiamenti ministeriali prevedibili non dovendo estendersi oltre la cerchia della costituzione, non si può temere che questi si traggano seco il cambiamento degli agenti incaricati da altri ministeri dell'azione della polizia politica; e finalmente che l'esclusione degli agenti inferiori avrebbe le conseguenze le più funeste; ridurrebbe all'impotenza gli impiegati inferiori, costringendoli a funzioni che sono inferiori al loro grado ed alla loro condizione.

Io prego quindi il Senato a non voler accogliere la proposta del senatore Plezza.

**PLEZZA.** Il signor ministro ha detto che la polizia in un paese costituzionale non può diventare odiosa, e perciò perdere la confidenza di qualunque siasi partito.

Io gli farò osservare prima di tutto che quest'odio per la polizia politica è già tanto accumulato dagli anni scorsi, che vi abbisogneranno molti anni prima che possa svanire anche in un paese costituzionale; e intanto la polizia sui delitti ordinari ne sarà per molto tempo incagliata.

Ma poi non ammetto anche in tesi generale che in un paese costituzionale la polizia politica possa essere senza qualche parte di odiosità, perchè, come il signor ministro ha detto, questa polizia non si eserciterà sui partiti che sono permessi dalla Costituzione. Io prego il Senato di osservare che gli agenti della polizia ordinariamente sono persone il più delle volte niente adatte a giudicare dove termina il limite dei partiti permessi, e dove incomincia quello che si deve credere non permesso dalla Costituzione. Gli agenti della polizia ordinariamente sono facili a prendere per oltre i limiti ciò che veramente non lo è, e molte volte mettono l'allarme in una città, in un paese e nel Governo. Ciò è già avvenuto molte volte, e si riprodurrà certamente sino a che la polizia politica sarà affidata a persone che non possono avere quella somma prudenza, quella finezza necessaria agli agenti di polizia politica.

Il ministro poi ha soggiunto che coll'aggiunta da me fatta alla legge si verrebbe a mettere gl'intendenti e i sindaci nella necessità di andar essi, per esempio, nell'adunanza degli operai, di andar essi a investigare anche nel paese e a sorvegliare in tutte le classi della società e perfino nelle case.

Io non troverei grave difficoltà che sorvegliassero alle riunioni degli operai, ma questo non è poi ciò che ho detto; io ho detto che quando venga il caso che creda il Governo necessario di avere una sorveglianza più precisa di quella che la possono fare gl'intendenti e sindaci ordinariamente, allora è in sue mani di aggiungere persone mandate appositamente, o scelte appositamente nel sito stesso per questo genere di polizia. E quelle persone che sono appunto scelte per questo genere di polizia, saranno persone che riuniranno in sé quella prudenza che abbisogna per questa sorta di delitti; invece che le persone che sono più adatte per esercitare la polizia ordinaria, credo che, senza loro colpa, ma per abitudine e perchè scelte per le qualità necessarie alla polizia ordinaria mi pare che possano mancare di quel discernimento che si addice allo scopo della polizia politica, e mi pare che si fa un gran danno alla polizia ordinaria quando si voglia attribuire a lei anche la polizia politica, perchè, come dicevo, è un fatto che nessuno può negare che perdono immensamente nella confidenza del pubblico quelle persone che, per ragione del loro impiego, sono obbligate ad esercitare la polizia politica, e questa perdita di confidenza che fanno è a grave danno della polizia ordinaria; è un fatto che chi ha servito con molto zelo un colore politico, non può servire con egual zelo un altro colore, anche tra quelli che sono permessi in un paese costituzionale, e perciò non è possibile che molti di questi agenti non siano per lo meno cambiati di luogo al cambiarsi di Ministero, e cambiandoli di sovente si fa un danno immenso alla polizia ordinaria, perocchè tutti sanno quanto sia prezioso un impiegato di polizia ordinaria, il quale avendo impiegato molto tempo in un paese conosce personalmente tutte le persone che si danno facilmente ai delitti ordinari, perchè conoscendole, può prevenire molti delitti e trovare facilmente le tracce di quelli che non ha potuto impedire; e per conseguenza persisto nell'aggiunta che ho proposto.

**SCLOPIA.** *La Commissione non potrebbe accettare l'emendamento proposto dall'onorevole nostro vice-presidente senatore Plezza. Ella sicuramente non pensò, che mai la polizia in un regime costituzionale, come testè accennava l'onorevole signor ministro di marina e commercio, potrà trascendere ed essere istrumento di un progettato fomite di sconvolgimenti. La Commissione si aspettava in queste circostanze, in cui per la prima volta discutiamo una legge di sicurezza pubblica, tutti i voti sarebbero stati conformi nel sentimento di rialzare la moralità dell'azione precauzionale e governativa, quale è quella della sicurezza pubblica.*

Se le parole di biasimo che accompagnano certi uffizi si fanno risuonare nell'animo di persone delicate e prudenti, si distoglierà l'intenzione di esse dall'occuparsi di questo ramo importantissimo di pubblica tutela.

La Commissione per conseguenza non teme che vi possano essere simili pericoli di sovvertitori interni salariati da un Governo per distruggere l'interno suo sistema.

La Commissione poi per non ripetere quanto si è già avvertito dal signor ministro di marina e commercio, mette soltanto sotto gli occhi del Senato l'inconveniente massimo che vi sarebbe, qualora, attenendoci al sistema proposto dal senatore Plezza, si facesse come una specie di corpo a parte di polizia politica, di agenti assolutamente tenebrosi, perchè io non credo che sia nella possibilità di quei funzionari, ai quali il signor preopinante affiderebbe questa sorveglianza di polizia; vale a dire gl'intendenti ed i sindaci, di attivare da per sé soli questo servizio.

Credo per conseguenza che bisognerebbe stabilire un altro ramo di polizia conosciuta, autorizzata dal Governo, affinché conoscessi quale sarebbe il mio investigatore, che sapessi quale sarebbe il mio accusatore, e che non dovessi temere nella vicinanza di un amico la presenza di un delatore.

Sicuramente se la legge non provvede in questa parte, ci ricondurremmo nei tenebrosi raggini della polizia del Consiglio dei Dieci e dell'inquisizione spagnuola.

Per conseguenza, se il Governo è stabile sui veri principii costituzionali, se si affida su agenti conosciuti, se si rialza nell'opinione pubblica, se loro dà i mezzi di potere scoprire i delitti e di praticarne la punizione, il Governo non deve temere che si vada contro le sue intenzioni.

In tutti i casi poi mai non si potrebbe ammettere che non vi siano che le sommità di un servizio di polizia, e che tutta la parte operosa, la parte più attiva rimanga nell'oscurità, che non sarebbe scevra di sospetto e produrrebbe così un sistema, non di tutela, ma di coazione; non di difesa, ma di persecuzione. La Commissione per nulla dipartendosi dal pensiero, che l'amministrazione di sicurezza pubblica nel governo costituzionale debba informarsi da quei principii liberali che animano tutta la macchina governativa, non potrebbe ammettere questo principio, il quale oltre che pugnerebbe contro quei dettami che ci paiono più savì, lascierebbe una gran parte all'arbitrio di un potere discrezionale che essa non è per nessun verso disposta ad accogliere.

**PLEZZA.** Domando la parola.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Siccome ella ha già parlato due volte, io non posso più accordarle la parola; se insiste però, metterò ai voti la sua domanda.

**PLEZZA.** Chieggo al Senato che mi accordi la facoltà di parlare nuovamente.

**PRESIDENTE.** Chi crede che si debba accordare per la terza volta la parola al senatore Plezza, voglia sorgere.

(Il Senato non acconsente.)

Pongo ai voti l'aggiunta proposta dal senatore Plezza.

Chi l'adotta voglia sorgere.

(Non è approvata.)

Sarebbe qui il luogo di mettere ai voti l'articolo come è stato redatto dalla Commissione, ma si presenta un nuovo emendamento, ossia aggiunta del signor senatore Pinelli, la quale sospende ogni deliberazione del Senato. L'aggiunta è così concepita: « L'azione delle singole autorità è determinata dalla sfera delle proprie attribuzioni. »

Invito il senatore proponente a voler sviluppare questa sua aggiunta.

**PINELLI.** L'onorevole preopinante ha segnalato alcune espressioni che si possono ritrovare nell'articolo del quale si è occupato il Senato.

La mia aggiunta, secondo il mio modo di vedere, provvede piuttosto a ciò che non fu contemplato, rispetto alle funzioni degli agenti di pubblica sicurezza, che certamente non furono comprese nell'articolo, nei quali non si può supporre altro scopo che quello della pubblica sicurezza, nè si insinua una opinione diversa negli individui.

Ciò tende ad invigilare l'autorità che è affidata ai singoli funzionari. Io mi permetto di segnalare al Senato un'altra imperfezione, la quale ravviso in quest'articolo, e per diria qui in ischietti termini, la fo consistere in un aspetto di assoluta centralizzazione.

**PRESIDENTE.** Lo prego di osservare che l'articolo è già votato; dunque non è più questione di dimostrare che l'aggiunta da lui fatta sia opportuna.

**PINELLI.** Prego il Senato a permettermi di spiegare, che la mia aggiunta se può avere qualche opportunità, l'ha unicamente nel senso di allontanare questo soverchio pericolo di centralizzazione, il quale mi sembra nascere dalla seguente espressione usata nell'articolo: *La tutela della pubblica sicurezza è affidata al ministro dell'interno e sotto l'immediata sua dipendenza.* . . .

Pare, a mio modo di vedere, potersi in un modo meno segreto intendere la legge, confondere quello che è vigilanza, e quello che è d'azione propria. La vigilanza, non vi è dubbio, si osserva ottimamente nel Ministero dell'interno, ma l'azione deve dipendere, direi così, spontaneamente dalle attribuzioni delle rispettive autorità.

Ecco dunque come, lungi dal censurare una votazione, la quale sicuramente per tutti è massima, e per me sommamente venerabile, il mio emendamento, se può avere qualche opportunità, ha quella di far sentire che quanto al concetto dell'articolo è bensì quello di aderire, in ordine alla vigilanza, al ministero dell'interno, ma senza che dal ministero dello interno soltanto debba venire, per così dire, quell'unica impulsione, la quale mi pare deve stare nella coscienza e nella azione dei singoli funzionari.

In questo senso aveva proposto l'aggiunta. L'autorità delle funzioni che si esercita dal Ministero nelle proprie attribuzioni, fa sentire, a mio avviso, che la gerarchia vuol mantenere la vigilanza, ma quanto all'azione, essa non deve aspettare l'impulso, ma deve procedere da quel carattere di cui ciascun funzionario è investito.

Mi si risponde che l'articolo dice: « nella conformità prescritta dalle disposizioni che seguono. »

Ma, come il Senato potrà scorgere, la mia non è questione di materiale azione, bensì sta nel principio; perocchè mi sembra che argomentando appunto da quello che veniva svolto dall'onorevole relatore, membro della Commissione sopra questa legge, si è nello stato di un governo costituzionale che l'azione non si esercita semplicemente per una

specie d'insinuazione superiore. Questo, che è forse un principio ottimo in ogni governo, mi sembra poi così proprio di un governo costituzionale, da non essere pretermesso; quindi se vi è modo di fare più chiaramente ciò risultare, crederci che sia utile di farne oggetto di un'aggiunta alla legge.

**PRESIDENTE.** Domando se l'aggiunta Pinelli è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Pongo dunque ai voti l'articolo secondo.

Chi approva quest'articolo voglia sorgere.

(È approvato.)

Viene l'articolo terzo.

Qui cade in acconcio di stabilire se gli articoli 4, 5 e 6 del progetto ministeriale debbano o no leggersi. Tutti hanno sotto gli occhi questi articoli, che non furono accolti dalla Commissione, come aggirantisi su materie regolamentari. Il Senato debbe dunque deliberare se, o no, essi debbano leggersi e sottoporsi a discussione uno per uno.

**DI SALUZZO ANNIBALE.** Ma tutti gli articoli soppressi, oppure solamente questi tre articoli?

**PRESIDENTE.** Dall'articolo 3 all'articolo 6 del progetto ministeriale, l'opinione della Commissione è che debbano tutti essere soppressi. Se il Senato stima che debbano essere letti, è segno che vuol sottoporli ad una discussione; chè se li considera di materia regolamentare, allora si passerebbe direttamente all'articolo 3° della Commissione. Io non debbo leggerli se prima il Senato ciò non stabilisce, perchè l'uso nostro è di leggere e discutere gli articoli che la Commissione ha proposto.

**PALLAVICINI IGNAZIO.** Io sarei d'opinione che questi articoli non si dovessero leggere, a meno che qualche senatore facesse apposita istanza.

**PRESIDENTE.** È appunto quello che il presidente diceva. Il voto della Commissione colpisce questi articoli come contenenti materie regolamentari; è adunque irregolare il leggerli se non vi ha in proposito una deliberazione.

*Una voce.* Siccome mi pare che tutti non erano prevenuti su questa legge, così avviserei che se ne desse lettura.

**PRESIDENTE.** Se ella fosse giunta alla Camera più sollecitamente, avrebbe udito che il ministro dell'interno aveva già fatte le stesse osservazioni, onde trasportare la discussione ad altra tornata.

Malgrado ciò il Senato ha creduto che si potrebbe cominciare quest'oggi tal discussione.

**DE FORNARI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Non basta che un solo senatore dichiari di non esser pronto ad emettere un'opinione, bisogna che ciò sia dichiarato dalla maggioranza del Senato.

**DE FORNARI.** Poichè l'osservazione è stata sollevata dall'onorevole collega che mi ha preceduto, io mi vi associo per invocare il rinvio di questa discussione a domani, perchè credo non errare asserendo che la maggior parte de' colleghi, com'io, non vi erano preparati, come il ministro pure disse non esserlo, e neppure trovarsi ad avere sott'occhio il testo della proposta legge. Aggiungerò l'inconveniente del non essere il pubblico avvertito nei soliti affissi della discussione così importante ed interessante che oggi fosse all'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Come ciò implicherebbe non solo una censura al presidente, ma al Senato intero, credo mio dovere di rispondere a queste osservazioni.

I nostri ordini del giorno debbono certamente rendersi noti al pubblico. Ma può ben avvenire che ciò risulti impraticabile. Occorrono nel Senato circostanze in cui, per con-

dizioni di provvedimenti straordinari, imprevisi, debbasi istantaneamente deliberare. In questa urgenza imperiosa il Senato ha, o no, il diritto d'intraprendere una discussione e di votare? Certo che sì. E senza bisogno di pubblicare da prima un apposito ordine del giorno. D'altra parte, il pubblico sapendo che vi è una seduta nella quale deve fissarsi l'ordine del giorno della medesima tornata, se gli talenta vi interviene.

I signori senatori oltre a ciò sanno che nell'avviso loro distribuito a domicilio era scritto: *Ordine del giorno: Stabilimento della discussione e delle materie che dovranno trattarsi.*

Fu un avviso vago; ma se non si è potuto rendere più preciso, non è certo per colpa del presidente nè della maggioranza del Senato, ma sibbene di coloro i quali ieri, prima che fosse compiuta la seduta, non ostante che si trattasse appunto di tale materia, hanno abbandonata la sala e ci hanno posto nell'impossibilità di deliberare su quell'ordine del giorno.

**DE FORNARI.** Non mi sembra che l'urgenza sia stata deliberata nè siavi per oggi. Ad ogni modo, limitandomi a ciò che mi concerne, e non trovandomi fin d'ora in istato di discutere e votare, domando la permissione di astenermi nella presente seduta.

**PRESIDENTE.** Il Senato confidenzialmente era avvertito che quest'oggi la discussione sarebbe versata su questa legge. D'altra parte è dover mio di mantener ciò che il Senato ha già stabilito. Esso ha deliberato che debba discutersi questa legge ed io debbo continuarla.

Essendo stato pertanto stabilito che gli articoli soppressi dalla Commissione non debbano leggersi, io passerò alla lettura dell'articolo 3° della Commissione:

« Gli intendenti dirigono il servizio di pubblica sicurezza nelle rispettive provincie sotto la dipendenza dell'intendente generale della divisione amministrativa.

« L'intendente generale fa le funzioni d'intendente nella provincia in cui risiede.

« Nelle città di Torino e di Genova il servizio medesimo è affidato, sotto la dipendenza dell'intendente generale, ad un funzionario che porta il titolo di intendente di pubblica sicurezza. »

**SALVAGNO, ministro dell'interno.** Domando la parola per fare un'addizione alla prima ed alla seconda parte di questo articolo. Per tale effetto chiamo l'attenzione del Senato sull'articolo 7 della Commissione, dove è detto che in tutti i comuni che non sono capoluogo di provincia la cura della pubblica sicurezza è affidata al sindaco od a chi ne fa le veci.

Ammette adunque la Commissione il sistema del Ministero, che nei capoluoghi di provincia la direzione della pubblica sicurezza non sia data ai sindaci, ma bensì all'intendente; quindi crederci utile di spiegare questo sistema coll'aggiunta di queste parole: invece che è detto in questo articolo 5°: « Gli intendenti dirigono il servizio di pubblica sicurezza nelle rispettive provincie, » mi pare che si dovrebbe dire: « esercitano l'autorità politica nelle città capoluogo della provincia e dirigono il servizio, » ecc.

**SAULI.** Io domando la parola perchè vorrei si sopprimessero le parole seguenti: « sotto la dipendenza dell'intendente generale della divisione amministrativa. »

*Alcune voci.* Queste parole si trovano nel 3° paragrafo.

**SAULI.** Sono nel paragrafo primo; ma il motivo per cui io vorrei questa soppressione si è perchè (siccome si suppone) si prevede vicina una legge colla quale le provincie saranno dichiarate indipendenti l'una dall'altra, e che perciò verrà meno l'autorità dell'intendente generale in tutte quante le

divisioni. La previdenza è stata data agli uomini per qualche fine, e per conseguenza, quando v'ha una voce sparsa in tutti i Consigli provinciali, mi pare che non si debba pretermettere, e lasciare un articolo che diventi poi imperfetto.

**CAVOU», ministro di marina e d'agricoltura e commercio.** La previdenza è certo una virtù considerevolissima, ma se il Ministero non avesse proposta la legge come è redatta, o non si fosse opposto alla redazione della Commissione mentre aveva l'intendimento di sopprimere gl'intendenti generali, il Ministero certo avrebbe errato contro questa legge, e sarebbe degno di censura, ma io credo che non sia caduto in simile errore. Una parte delle cose che furono dette dall'onorevole Sauli forse si verificheranno; ma per quello che riflette l'azione degli intendenti generali sulla sicurezza pubblica, quando le idee del Ministero vengano dal Parlamento accolte nelle riforme amministrative che il Ministero intende di sottoporre alla discussione del Parlamento, vedrà che si conserva la carica degli intendenti generali come una carica amministrativa insieme e politica, credendo il Ministero che sia non solo utile, ma necessario il concentrare negli uomini più intelligenti le funzioni più alte della sicurezza pubblica; credo quindi che l'emendamento dell'onorevole senatore Sauli andrebbe direttamente contro all'idea di riforma amministrativa che il Ministero sottoporrà fra brevissimo tempo alle discussioni parlamentari.

**SAULI.** Le spiegazioni date dal Ministero tolgono ogni mio dubbio.

**STARA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Stara.

**STARA.** Ho presa la parola per parlare sull'aggiunta proposta dal ministro dell'interno. La Commissione non la crederebbe necessaria; tuttavia se il Senato per maggior chiarezza crederà conveniente di adottarla, la Commissione non ha difficoltà di accettarla. Le ragioni per cui la Commissione crede che possa essere non necessaria, le desume dall'articolo 2° già votato. In quest'articolo sta scritto che « la tutela della pubblica sicurezza è affidata al Ministero dell'interno, e sotto l'immediata sua dipendenza è esercitata per ordine gerarchico dagli intendenti generali, dagli intendenti, dai sindaci, dagli assessori e dai commissari; » questa è la ragione per cui nell'articolo 3° della Commissione, a differenza di quanto si conteneva nell'articolo 7° del progetto ministeriale, si sono messe le parole *esercitano l'autorità politica*, perchè l'esercizio era già attribuito dall'articolo 2°, a differenza di quanto prescriveva l'articolo 2° del progetto ministeriale, in cui si dava simile attribuzione agli intendenti.

La Commissione nell'articolo 2° ha già attribuito l'esercizio dell'amministrazione della polizia agli intendenti, ai sindaci, agli assessori, ai commissari; per queste ragioni non crede più di dover ripetere nell'articolo 3° le parole « esercitano l'autorità politica nelle città e nelle provincie capoluoghi, » perchè quello è già detto nell'articolo precedente. Ad ogni modo, come ho avuto l'onore di significare, se il Senato crede che per maggiore chiarezza sia conveniente di aggiungere anche all'articolo 3° le parole: « ed esercitano l'autorità politica nelle città e nelle provincie capoluoghi della divisione, » la Commissione, ripeto, non ha difficoltà di accettarle.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Quantunque le cose ora dette dal signor senatore Stara giustificino pienamente come la Commissione vada d'accordo cogli intendimenti del Ministero, io crederei tuttavia più conveniente di aggiungere le parole da me proposte all'articolo in discussione, in quanto che nell'articolo precedente si parla in massima del personale cui era affidata l'amministrazione della pubblica sicurezza:

ora a misura che si avanza nella legge si viene all'applicazione, cioè ai capoluoghi di provincia, quindi ai comuni.

Parmi pertanto che sia utile il fare una esplicita applicazione della massima contenuta nell'articolo precedente ai capoluoghi di provincia, dichiarando che in questi capoluoghi l'amministrazione della sicurezza pubblica è diretta e affidata agli intendenti.

**PRESIDENTE.** Io pongo in primo luogo ai voti l'aggiunta che il ministro dell'interno ha proposta per il § 1° dell'articolo che ci occupa. (*V. sopra*)

Chi approva quest'aggiunta, voglia levarsi.

(È approvata.)

Pongo ora ai voti il § 1° così corretto.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(È approvato.)

Al § 2° del primo alinea si fa anche una lieve aggiunta; essa è: « L'intendente generale, » ecc.; quindi segue: « e nella provincia in cui risiede. »

Chi approva quest'aggiunta, voglia levarsi.

(È approvata.)

Chi approva il § 2° così emendato, voglia levarsi.

(È approvato.)

« § 3° Nelle città di Torino e di Genova il servizio medesimo è affidato, sotto la dipendenza dell'intendente generale, ad un funzionario che porta il titolo d'intendente di pubblica sicurezza. »

**DE CARDENAS.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore De Cardenas.

**DE CARDENAS.** Proponerei una piccola modificazione, tanto per non aver bisogno di una legge venendone il caso; e cambierei quest'articolo colà ove dice: « nelle città di Torino e di Genova » ponendo: « nelle città ove verrà prescritto da decreto reale, il servizio sarà affidato sotto la dipendenza dell'intendente generale, » ecc. Sostituirei le parole *ove verrà prescritto da decreto reale* alla limitazione precisa di essere soltanto *Genova e Torino*.

**PRESIDENTE.** Il senatore De Cardenas vorrebbe aggiungere all'amministrazione delle città di Genova e Torino, quella di tutte quelle città nelle quali il Governo con regio decreto volesse stabilire quest'eccezione.

Domando in primo luogo se tale aggiunta è appoggiata.

(È appoggiata.)

**GALVAGNO, ministro degli interni.** Credo che non sia necessaria quest'addizione e la riserva di tale facoltà al Governo, in quanto che l'esperienza ha dimostrato che se è necessaria un'autorità speciale a questo riguardo, ciò è per le città di Genova e Torino, e che, affidato questo servizio semplicemente al capo dell'amministrazione locale, si soddisfa pienamente ai bisogni del servizio. Laonde crederei inutile di proporre al Parlamento di aumentare la spesa di sicurezza pubblica la quale è già molto considerevole.

**SCLOPIS.** La Commissione non ha altro che ad associarsi all'opinione del signor ministro dell'interno, il quale, quantunque rappresentante del potere esecutivo, conosce così bene i limiti delle varie prerogative, da scorgere, come noi, il pericolo che vi sarebbe a lasciare che queste cariche si aumentassero per semplice atto del medesimo potere.

**DE CARDENAS.** Certamente il potere esecutivo non potrebbe creare nuovi impieghi senza che gliene fossero aperti i mezzi dal Parlamento nazionale. E sarebbe semplicemente per determinare in quale località abbia da essere esercitata da un intendente l'amministrazione della pubblica sicurezza. Quest'articolo poi io lo proponevo come un precedente ad altra proposizione per articoli successivi, dove si tratta

della prescrizione assoluta, che è soltanto nei capoluoghi di provincia che vi possono essere assessori; perchè sarei stato allora nell'intenzione di proporre qualche aggiunta per sapere se ogni località che volesse fare la spesa potesse avere un assessore quando lo credesse della sua convenienza.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'emendamento De Cardenas.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(È rigettato.)

Pongo ai voti il paragrafo terzo dell'articolo 3.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(È approvato.)

Debbo ora porre ai voti l'articolo 3 per intero.

(Il Senato approva.)

Leggo l'articolo 4:

« In caso di assenza o d'impedimento supplisce ad ogni intendente generale, per le cose relative alla pubblica sicurezza, il funzionario che ne fa le veci nelle altre sue attribuzioni amministrative; ad ogni intendente di provincia supplisce un assessore di pubblica sicurezza. »

Se nessuno domanda la parola...

**CIBRARIO.** Domanderei la parola per una semplice osservazione di stile: mi pare che sarebbe meglio il dire: *supplisce all'intendente generale, e quindi all'intendente di provincia, senza dire ad ogni.*

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Quest'articolo 4 è pienamente consentaneo al sistema adottato dalla Commissione per surrogare in molti luoghi gli assessori ai commissari, quando invece il Governo si limitò nel suo progetto a conservare gli assessori per le città di Torino e di Genova. Questa parola adunque involge con sé tutte le conseguenze di un intero sistema. Quindi io crederei di dover fare qualche osservazione a tale riguardo. Mi pare che la nomina di tanti assessori quante sono le provincie, porti con sé l'aumento di una spesa; poichè gli assessori hanno, come persone di grado più elevato, un maggiore stipendio, e per conseguenza la spesa cui dovrebbero sottostare in siffatto sistema il Governo, sarebbe molto superiore a quella che per ora possa essere applicata ad un simile ramo di servizio. Se non che questo sistema presenta anche difficoltà intrinseche. Gli assessori nelle città di Torino e di Genova fanno ottimamente il loro servizio; quindi il Governo non ha che a lodarsi del loro zelo e dell'operosità con cui attendono al disimpegno delle loro funzioni. Ma non è men vero però che non possono fare per il loro grado più elevato tutto quel servizio che farebbero semplici commissari.

Vi ha di più. Gli assessori attuali i quali, nei riguardi loro dovuti, vengono conservati, furono scelti quando era in vigore la legge, la quale prescriveva che fossero persone laureate.

La legge che stiamo discutendo pare, se non erro, che dispensi il Governo da questa condizione nella scelta degli assessori. Egli è però certo che quando altri commissari di polizia siano elevati al grado di assessori, non avendo tuttavia la qualità onde sono forniti quelli che ora disimpegnano il servizio di Torino, in tal caso non si eleverebbero i commissari di un grado, ma si abbasserebbero gli assessori, lo che certamente può eccitare grandi suscettibilità. Questi sono i principali motivi per quali il Ministero crede che, toltone i più importanti servizi delle due città Torino e Genova, sia il caso di ammettere nelle provincie dei semplici commissari a vece di assessori. Quindi pregherei il Senato (in questo paragrafo che il Ministero adotta come fu redatto) di voler surrogare alla parola *assessori* la parola *commissari*.

**DELLA TORRE.** Pare che le ragioni addotte dal ministro abbiano gran peso.

**STARA.** Nel suo rapporto la Commissione ha indicato le ragioni per cui avvisò di sostituire gli assessori ai commissari nelle città dove risiede l'intendenza: ed è perchè questo nome le parve che meglio conseguisse lo scopo che si propone, che è quello di rialzare l'esercizio e le funzioni di questi impiegati; come anche perchè, trattandosi di città capoluoghi residenza delle intendenze, sembrò necessario che vi fosse una differenza tra queste città e gli altri luoghi in cui si ritengono i semplici commissari.

Quanto poi al dire che si aumenterebbe il numero degli assessori, i quali perciò e richiederebbero maggior spesa, e farebbero sì (essendo in numero maggiore), che invece di accrescere la propria importanza fosse diminuita, la Commissione risponde che si potrebbero di questi fare anche varie categorie. Quei di Torino e di Genova ne formerebbero una; quelli che si stabilirebbero nelle altre città capoluoghi di provincia potrebbero essere di una categoria inferiore. Per tal modo si rimedierebbe a questo inconveniente della spesa e della rilevanza delle loro funzioni.

**COLLI.** Mi pare che l'affidare a commissari di polizia nei capoluoghi di provincia le funzioni di sicurezza pubblica sarebbe poco conveniente. Proporrei perciò che l'articolo 4 fosse redatto nel modo seguente:

« In caso d'assenza o d'impedimento, supplisce ad ogni intendente generale e ad ogni intendente di provincia per le cose relative alla pubblica sicurezza il funzionario che ne fa le veci nelle sue attribuzioni amministrative. »

Così sarebbe riparato a tutto.

**PRESIDENTE.** Gli intendenti non hanno sostituito.

**COLLI.** Ma quando sono assenti, qualcheduno regge le intendenze.

**SCLOPIS.** Quando è assente l'intendente, per lo più le sue funzioni sono devolute al segretario.

La Commissione ha creduto che non fosse conveniente che anche le funzioni di polizia si rimettessero al segretario che regge interinalmente.

**COLLI.** Se mi è permesso, dirò che mi pare essere più conveniente che le funzioni siano affidate al segretario, che ad un semplice commissario di polizia.

La Commissione aveva creduto di meglio rimediare proponendo un assessore, ma le osservazioni del ministro mi sembrano avere gran peso; motivo per cui porto avviso che fra i due inconvenienti sarebbe meglio scegliere quello che affida al segretario il disimpegno delle funzioni di pubblica sicurezza.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Io ho preso la parola per mettere in avvertenza il Senato (dacchè si è già elevata qualche discussione relativa all'intendimento che possa avere il Ministero intorno a progetti d'organizzazione amministrativa) che anche a questo riguardo volendosi togliere quella immensa centralizzazione che ora esiste, sarà necessario di aumentare l'autorità degli intendenti delle provincie. In questo caso sarà eziandio necessario di applicare a ciascheduna provincia un vice-intendente.

Certamente io non posso dire che lo svolgimento di questa proposta del Ministero possa riuscir tale da essere accolta dal Parlamento; ma, o sia che venga supplito l'intendente da un vice-intendente o da un segretario, io non avrei difficoltà di accettare l'emendamento proposto dal signor senatore Colli, il quale semplifica di molto la questione che si è sollevata sulla convenienza di nominare assessori piuttosto che commissari; la cosa resterebbe in sospenso fin tanto che

si veda se gli intendenti siano rappresentati o dal segretario (su di che sorse e sorgono molte lagnanze), od invece da un vice-intendente.

Dicendosi *quel funzionario che ne fa le veci*, mi sembra che nulla a tale riguardo vi sia da ripetere.

**PRESIDENTE.** Il ministro dell'interno avendo adottato l'emendamento del senatore Colli col quale si surrogerebbe alla parola *commissari* quelle di *funzionario che ne fa le veci*, io debbo porre ai voti questo emendamento.

(La votazione è dubbia.)

La prova essendo dubbia, debbo fare la controprova.

**ALFIERI.** La pregherei di voler ripetere le espressioni dell'emendamento Colli.

**PRESIDENTE.** I termini dell'emendamento sono questi: « Ad ogni intendente di provincia supplisce il funzionario che ne fa le veci. »

**SCLOPIS.** Le ragioni per le quali la Commissione fu indotta a fare quel cambiamento erano ragioni di sistema. Ora le rivelazioni, le previsioni che ci vengono accennate dal Ministero certamente possono smuovere l'animo della Commissione, perchè siamo ora sopra un terreno sul quale non eravamo allorquando si elaborò il progetto.

Stando alla enunciativa del signor ministro, e posto che questa enunciativa poi si traduca in fatto mediante una legge, le considerazioni che hanno determinato la Commissione a cambiare il progetto cesserebbero nella maggior parte. In vista di ciò la Commissione non può prendere una negativa assoluta e si rimette alla saviezza del Senato.

**STARA.** Prima di venire a votazione, pregherei il Senato di avvertire alle conseguenze dell'emendamento proposto. Le conseguenze di esso sono due. La prima si è che vien tolto almeno in parte quello che si proponeva la Commissione di ottenere; cioè che in tutti i capoluoghi in cui vi è un intendente vi debbano anche essere assessori, e allora si ritorna al progetto ministeriale, secondo il quale nei capoluoghi, residenza d'intendente, non vi rimangono più per lo esercizio dell'amministrazione di pubblica sicurezza che i commissari. La seconda conseguenza è questa, cioè: che dicendo *sarà supplito l'intendente dal funzionario che ne fa le veci*, fintantochè il sistema non sia cambiato (ciò che non è ancor certo) ricadremo in quegli inconvenienti che la Commissione volle evitare, e che anche il signor ministro dell'interno ha riconosciuto, cioè che le funzioni dell'amministrazione di pubblica sicurezza, in caso di impedimento od assenza dell'intendente, saranno esercitate dai semplici segretari.

Ecco le conseguenze che derivano dall'adozione dell'emendamento che vi si propone, e sulle quali è da avvertire prima di venire ad una votazione definitiva.

**DI COLLEGGNO GIACINTO.** Stante gli inconvenienti indicati dall'onorevole precipitante, mi pare che sarebbe bene rimandare l'approvazione dell'articolo 4 posteriormente a quella dell'articolo 10, il quale stabilisce « che in ogni capoluogo di provincia, » ecc.

**GALLI.** Domando la parola.

**COLLI.** Mi pare che l'emendamento essendo già stato votato. . . .

**PRESIDENTE.** Si deve ancor fare la controprova.

**COLLI.** Mi pare che i dubbi mossi dai signori membri della Commissione non abbiano quel fondamento che si vorrebbe loro attribuire.

Per altra parte mi pare che il funzionario il quale supplisce all'intendente nelle sue attribuzioni amministrative deve essere capace di supplirvi anche nelle altre funzioni.

**GALLI.** Faccio un'osservazione. L'articolo 4 dice: « In

caso di assenza o di impedimento supplisce ad ogni intendente generale, per le cose relative alla pubblica sicurezza, il funzionario che ne fa le veci. » Questo va benissimo, ma mi sembra che potrebbe arrivare il caso che la polizia fosse nelle mani di un impiegato affatto secondario.

**PRESIDENTE.** Per ora non si tratta che dell'emendamento proposto dal signor ministro dell'interno.

**GALLI.** Allora mi riservo.

**PRESIDENTE.** La prova dell'emendamento del marchese Colli è rimasta alquanto dubbiosa, e per conseguenza io devo fare la controprova.

Chi approva l'emendamento Colli, voglia alzarsi.

(È approvato.)

Coll'emendamento già approvato l'articolo 4 è ridotto nella seguente forma:

« In caso di assenza o di impedimento supplisce ad ogni intendente generale e ad ogni intendente, per le cose relative alla pubblica sicurezza, il funzionario che ne fa le veci nelle sue attribuzioni amministrative. »

Chi approva quest'articolo 4, voglia alzarsi.

(È approvato.)

Ora leggo l'articolo 5:

« Gli intendenti generali nelle divisioni e gli intendenti nelle provincie possono emanare manifesti, sia per rammentare le disposizioni delle leggi o regolamenti vigenti, sia per provvedere, in esecuzione delle leggi stesse, alla conservazione dell'ordine pubblico ed alla tutela delle proprietà. Questi manifesti possono contenere la comminazione di pene, purchè non eccedano la natura ed i limiti di quelle di semplice polizia, previste dall'articolo 735 del Codice penale.

« Per le contravvenzioni per le quali non sarà stata comminata alcuna pena, s'intenderà applicabile lo stesso articolo 735 del Codice penale. »

Chi approva questo articolo, voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 6. Nei casi urgenti gli intendenti generali e gli intendenti potranno ordinare fuori del territorio della rispettiva divisione o provincia, l'esecuzione del loro mandato per mezzo di qualsiasi ufficiale di pubblica sicurezza, dandone avviso all'autorità da cui regolarmente il mandato avrebbe dovuto partire. »

Fra quest'articolo 6° ed il 7° vengono 11 articoli del primitivo progetto soppressi. Anche sopra di ciò deve deliberare il Senato.

**DELLA TORRE.** Questa soppressione causa una lacuna così forte, che dovremmo avere maggior tempo per riflettere. Si potrebbe questa discussione portare a domani; d'altronde l'ora è già tarda.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Il progetto di legge presentato dal Ministero conteneva una parte che riguardava il precetto politico, il quale venne intieramente soppresso dalla Commissione.

Comunque il Ministero intenda di aderire a talune modificazioni a questo riguardo, non crede però esso di poter intieramente abbandonare queste disposizioni a tale scopo.

Qui sarebbe appunto il caso in cui, per non fare un capo apposto dei precetti politici, intenderei di sostituire che gli intendenti generali e gli intendenti debbano avere il diritto, in certe circostanze, di far chiamare a sè quelle persone per le quali si creda che questa chiamata presso l'ufficio dell'intendenza possa essere utile.

Io credo che questo diritto sia strettamente inerente alle funzioni che vengono esercitate da queste autorità superiori di pubblica sicurezza, e volendo, come dissi, aderire il Mini-

stero a modificazioni a questo riguardo, intendo di proporre tre articoli in surrogazione di quelli che vennero dalla Commissione soppressi, i quali troverebbero appunto il loro luogo qui dove si tratta dell'autorità degli intendenti generali e degli intendenti.

Se il Senato crede, ne darò lettura.

In appresso, se il Senato crederà, li manderò alla Commissione, a meno che decida immediatamente, debba essere necessariamente soppresso tutto ciò che ha tratto ai precetti politici.

Gli articoli che proporrei in riforma di quelli già soppressi sono i seguenti :

« Art. 7. Gli intendenti generali e gli intendenti, se l'interesse del servizio lo richieda, usando con riservatezza e prudenza di questa facoltà, potranno, con apposito avviso, in cui sia determinato il giorno e l'ora, chiamare a sé qualunque persona, anche, se occorra, per ammonirla, quando avesse dato motivo a giuste reclamazioni colla sua condotta.

« Art. 8. Il rifiuto o la disobbedienza a comparire saranno puniti colle pene di polizia, in conformità dell'articolo 173, e constatati con apposito verbale.

« Sarà nello stesso modo accertata ogni ingiuria, offesa, o mancanza di rispetto all'autorità per parte della persona monita.

« Art. 9. Gli stranieri che contravvenissero alle intimazioni delle suddette autorità, potranno anche, secondo la gravità dei casi, essere espulsi dallo Stato.

« L'ordine relativo dovrà però, sulla relazione dell'intendente generale o dell'intendente, sempre emanare dal ministro dell'interno. »

Ritiene il Senato che il capo dei precetti politici conteneva per l'intendente generale e l'intendente la facoltà di punire egli stesso la disobbedienza; capisco che egli non deve avere questa facoltà, e per conseguenza propongo solamente che questa disobbedienza sia constatata per processo verbale, il quale si trasmetterà al tribunale competente per l'applicazione delle pene di polizia portate dall'articolo 173.

Questo è il sistema che crederrebbe il Ministero potersi adottare senza ledere una delle guarentigie costituzionali, ma però è cosa di fatto che scredita di troppo l'autorità superiore di polizia in una provincia, quando essa non abbia nemmeno il diritto di far comparire avanti di sé quelle persone le quali sono in grado di dare qualche informazione, oppure abbiano talmente mancato che meritino di essere seriamente ammonite a scanso di ulteriori inconvenienti che potrebbero avvenire col tempo.

Io credo che il Senato, se vuole far attenzione a queste mie osservazioni, troverà anch'esso necessario che questa facoltà venga concessa all'autorità superiore di polizia nelle provincie.

**PRESIDENTE.** Trattandosi di riconoscere se, o non debbano essere soppressi undici articoli, e proponendosi dal signor ministro dell'interno di qui riprodurre alcuni altri articoli concernenti il così detto precetto politico, stati in ultima parte della legge soppressi, v'ha chi propone che sia conveniente di lasciar tempo sufficiente dapprima, onde il Senato possa far lo studio della soppressione e delle aggiunte.

**SCLOPIS.** La Commissione sicuramente non si potrebbe pronunziare adesso sopra una materia nella quale ha emesso unanimemente un voto contrario all'opinione del progetto primitivo.

La materia è tanto grave, e si attacca a così strette combinazioni, e racchiude tante questioni di rapporti costituzionali, che dimanderebbe in ogni caso che fossero alla Commis-

sione comunicati i tre articoli proposti dal signor ministro dell'interno, e le si desse tempo di poter conferire con tutti i colleghi.

Consequentemente i commissari presenti chiedono d'aver tempo di conferire coi loro colleghi, e che si rimandi ad alcuni giorni dopo la discussione.

**PRESIDENTE.** Ho l'onore di fare questa proposizione al Senato, che voglia riserbare alla seduta di domani l'occuparsi della soppressione o non degli undici articoli che la Commissione ha trasandato, ed anche ogni giudizio sulle aggiunte che in questo luogo il ministro crede possano farsi relativamente ai precetti politici, fino a che la Commissione, ricevendo comunicazione dal ministro de' suoi ordinamenti, possa farne apposito studio.

Il Senato potrà quindi procedere oltre, lasciando il luogo a ricevere quegli emendamenti ministeriali che verranno presentati.

Non vedo altro modo di conciliare il seguito del lavoro.

**ALFIERI.** Io credo che il regolamento abbia provveduto, perchè possano essere introdotti articoli dopo i votati, che dovrebbero avere un numero posteriore. Un articolo del regolamento dice che se il Senato giudicasse che la discussione lasciasse luogo all'aggiunta di questi articoli, ciò possa farsi anche procedendo oltre nella discussione.

Aggiungerò una parola ancora sopra di un altro punto che poco fa discusse l'onorevole signor presidente, ed era quello che cadeva sopra gli articoli ammessi dalla Commissione per sapere se dovevano rimanere sospesi, ovvero essere richiamati in discussione.

Io non credo questa deliberazione possibile. Per dir vero negli altri Parlamenti non si suole fare a meno del progetto ministeriale, quando è stato regolarmente presentato.

La pratica da noi introdotta è diversa da quella. È da censurare forse la pratica introdotta; ma io credo che sarebbe un generare grandissima confusione lo stare, per così dire, a cavallo su due progetti di legge.

Chiunque vorrà richiamare un articolo soppresso lo può per via di emendamento; lo può, perchè il Senato ha adottato in massima di tenere per progetto in discussione quello della Commissione. Si è parlato della possibilità che si introducessero nei regolamenti articoli, che forse non sarebbero stati ammessi in una legge; ciò può aver luogo in materia di legge o in materia di regolamento; se in materia di legge, debbono essere proposti e saranno, se il Senato ha quest'opinione, ammessi nella legge; se non sono materia di legge, abbiamo l'articolo dello Statuto, che non bisogna mai lasciare a parte nelle nostre discussioni, che dice che il Re fa i regolamenti in esecuzione delle leggi. Dunque non si può, senza andare sopra un terreno che non ci appartiene, entrare nella discussione di futuri regolamenti. In materia di legge il Parlamento non deve internarsi in materie regolamentari.

**PRESIDENTE.** Le sagge osservazioni fatte dall'onorevole senatore Alfieri sono quelle stesse che io avevo l'onore di sottoporre alle considerazioni del Senato, allorchè si è cominciata la discussione di questa legge. Io dissi che doveva prendersi per testo da esaminare quello della Commissione, soprassedendo da qualunque menzione degli articoli soppressi, o modificati, del progetto ministeriale. Erasi elevata tale quistione per eccitamento fattone dal signor conte di Saluzzo; ed il Senato convenne nella sentenza che tuttavolta si trovassero articoli soppressi, si facesse una questione speciale per sapere se si dovevano o no leggere dal presidente, vale a dire se si dovevano o no sottoporre ad esame; la qual cosa equivale al riconoscere che in essi articoli si possono in-



---

SENATO DEL REGNO — SESSIONE DEL 1851

---

trodurre emendamenti, perchè la lettura degli articoli ministeriali sarebbe già un emendamento al progetto della Commissione. A dir il vero io dissentiva in questa maniera di vedere, perchè le nostre pratiche parlamentari non si confanno a questa decisione; ma io esecutore ed osservatore degli ordini del Senato, non li posso declinare, e quando giunsi la seconda volta ad una serie di articoli soppressi, ho domandato se il Senato voleva o no deliberare su di essi; sebbene il Senato non essendo in pronto per deliberare, abbia allora rimandata all'indomani questa discussione.

L'ordine del giorno per la seduta di domani porta la continuazione della discussione del presente progetto di legge.

La seduta sarà ad un'ora precisa. E prego i signori senatori a voler dare importanza a questa parola d'ora *precisa*, giacchè pur troppo si perde ogni dì nell'indugio un tempo preziosissimo pei nostri lavori.

La seduta è levata alle ore 5.